

# Bonus Malus auto

## Scegli il meglio per la tua polizza auto

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato

Avere notizie e informazioni sulle richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrire prodotti coerenti con le stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

### I tuoi Dati

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Contraente | NADIA MOLLICHELLI                                      |
| CF/P.IVA   | MLLNDA72D70B519T                                       |
| Indirizzo  | VIA RESIDENZA FONTANA SNC 20054 MILANO DUE, SEGRATE MI |

### La tua Polizza

557652002

### Il tuo veicolo

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Targa/Telaio:      | HF052BA                          |
| Marca              | OPEL                             |
| Modello            | MOKKA HYBRID 145 CV DCT6 EDITION |
| Immatricolazione   | 31/08/2026                       |
| Destinazione d'uso | AUTOVETTURA                      |

### Agenzia

MILANO CONNEXT

### E-mail

CONNEXTITALIA@LEGALMAIL.IT

### Indirizzo

VIA AMEDEI 15, 20123 MILANO (MI)

### Telefono

02 5821091

**Trattativa svolta da:** MINOTTI MARCO

01R 00005576520021



La presente soluzione è coerente con le esigenze del Contraente o dell'Assicurato in considerazione delle preferenze manifestate in sede di raccolta delle necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consente un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

### BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

#### ► Responsabilità civile auto

Posto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Codice della Strada"), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, è richiesta la sottoscrizione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per un massimale almeno pari a quello minimo previsto dalla legge, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte, il contraente ha manifestato l'esigenza di:

- proteggere il proprio patrimonio dagli oneri collegati alla responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione del veicolo su strada, **con un grado di tutela maggiore** - in termini di massimali ed eventuali franchigie - rispetto a quello richiesto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge.

### BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

#### Il Contraente manifesta le seguenti esigenze, proprie o dell'Assicurato, rispetto alla copertura RCA:

##### ► Tipo guida

Informato della circostanza per cui sono previste condizioni differenti in funzione dell'età del conducente, il contraente ha optato per:

**Guida libera/illimitata:** il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente, indipendentemente dall'età.

##### ► Rinuncia alla rivalsa

Evita o limita il diritto dell'Impresa a rivalersi sul contraente per il recupero delle somme pagate al terzo danneggiato nei casi previsti dal D. Lgs. 209.

Il cliente è stato informato che l'azione di rivalsa:

- non viene effettuata per i casi di guida in stato di ebbrezza, conducente non abilitato alla guida, danni ai terzi trasportati se trasporto non conforme alle disposizioni vigenti.
- è limitata ad un massimo di euro 5.000 per guida sotto l'effetto di stupefacenti.

##### ► Protezione Bonus (Bonus protetto)

In caso di sinistro RCA evita il peggioramento della classe di merito interna nell'annualità successiva, nel caso in cui uno o più sinistri comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità.

#### Il Contraente manifesta le seguenti esigenze, proprie o dell'Assicurato, rispetto alle coperture diverse dalla RCA:

##### ► Incendio

Protezione dal rischio di incendio del veicolo

##### ► Furto totale e parziale

Protezione dal rischio di furto totale del veicolo o di sue singole parti.

##### ► Kasko collisione a primo rischio assoluto

Protezione per i danni al proprio veicolo derivanti dalla collisione con altro veicolo identificato

##### ► Eventi speciali

Protezione del veicolo dai danni derivanti da atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici.

##### ► Garanzie Aggiuntive

Protezione del veicolo da danneggiamento dei cristalli per causa accidentale o per fatto involontario di terzi ed altre coperture di rimborso spese

##### ► Protezione valore



Estensione dell'operatività delle coperture **Incendio, Furto, Garanzie speciali (Atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici), Kasko (completa e limitata a collisione), Imprevisti da circolazione** (limitatamente a "Urto o collisione con animali" se prescelto il massimale pari al valore commerciale, opzione "b").

Se sottoscritta, in caso di danno totale, prevede un indennizzo differenziato in forza dell'anzianità del veicolo al momento del sinistro:

- entro 24 mesi dall'immatricolazione: indennizzo del valore a nuovo del veicolo;
- oltre 24 mesi dall'immatricolazione: indennizzo del valore assegnato al veicolo all'inizio dell'annualità assicurativa interessata dal sinistro.

► **Assistenza**

Godimento di un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente e servizio di assistenza a seguito di furto del veicolo.

► **Tutela legale**

Assistenza legale (stragiudiziale e giudiziale) conseguente a sinistri che coinvolgano il veicolo.

### SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Contraente o, se soggetto diverso, l'Assicurato non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.

### LE RICORDIAMO CHE

- Il suo intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del Contraente o dell'Assicurato.
- In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le necessità di natura assicurativa del Contraente o dell'Assicurato ed i prodotti che possiamo proporre.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, Franchigie e Scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative o a quelle dell'Assicurato.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 04/09/2026

Firma dell'Intermediario ► MINOTTI MARCO



Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Firmato da: NADIA MOLLICHELLI  
Ora/data firma: 04-09-2026 11:54:48 (+02:00)  
Indirizzo IP: 109.168.7.53

DUPPLICATO



# Bonus Malus auto

## Scegli il meglio per la tua polizza auto

### La tua Polizza

Numero 557652002

Contraente NADIA MOLlicHELLI

### Il tuo veicolo

OPEL MOKKA HYBRID 145 CV DCT6 EDITION

### La tua Agenzia

MILANO CONNEXT

VIA AMEDEI 15, 20123 MILANO (MI)

Telefono: 02 5821091

Email: MILANO2@AGEALLIANZ.IT

PEC: CONNEXTITALIA@LEGALMAIL.IT

### Area Personale

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

### Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

01R 00005576520021



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Set informativo
- Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa ed i principali documenti contrattuali, tra i quali anche il tuo attestato di rischio che viene messo a disposizione in via telematica almeno 30 giorni prima della scadenza del tuo contratto.

Se lo desideri, potrai sempre richiederne una stampa cartacea o l'inoltro via e-mail al tuo intermediario.

Ti segnaliamo, comunque, che l'attestato di rischio cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, poiché la tua situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall'assicuratore in via telematica tramite l'apposita Banca Dati Attestati.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](http://Allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

### Unisciti a noi per un futuro sostenibile

Sostenibilità significa utilizzare e proteggere le nostre risorse naturali, sociali ed economiche in modo da permettere a tutti di godere di una vita dignitosa senza pregiudicare le generazioni future. Questo è l'impegno di Allianz, ma per raggiungere risultati concreti c'è bisogno del contributo di tutti, anche del tuo. Ecco alcune piccole azioni che possono però avere un grande impatto:

**Segui i nostri consigli per proteggere il tuo veicolo dai pericoli legati al cambiamento climatico**, come piogge torrenziali, grandine e tempeste di vento, fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti che riguardano tutti noi.

**Scopri i vantaggi della mobilità elettrica** per decidere in modo consapevole se adottare uno stile di guida più rispettoso dell'ambiente.



Per saperne di più  
inquadra il QR Code oppure  
visita la pagina [www.allianz.it/consigli-motor](http://www.allianz.it/consigli-motor)

## La Polizza

## Contraente

Nome Cognome: NADIA MOLLICHELLI(e' proprietario/a del veicolo assicurato)  
Codice fiscale o Partita IVA : MLLNDA72D70B519T Data di nascita: 30/04/1972  
Residenza: VIA RESIDENZA FONTANA SNC  
C.A.P.: 20054 Città: MILANO DUE, SEGRATE MI  
Professione: IMPIEGATO

## Veicolo assicurato

Targa/telaio: HF052BA Data prima immatricolazione: 31/08/2026  
FUORISTRADA AD USO PRIVATO  
Marca/modello: OPEL MOKKA HYBRID 145 CV DCT6 EDITION (DAL 2025/11)  
Carrozzeria: Fuoristrada - SW Lunga Alimentazione: Mista Benzina/Elettrica  
Potenza fiscale: 14 Cilindrata: 1.199 KW: 100  
Velocità massima: 209 km/h Accelerazione massima: 8,20 sec.  
Airbag di serie: Guidatore, Passeggero e Altri Gancio traino: No  
Dispositivi di sicurezza di serie: ABS(antipat.in frenata)/TCS(antipattinamento)/ESP(contr.elettronico della stabilita')

Sistemi di Sicurezza: Riconoscimento segnali stradali; Sensori parcheggio posteriori  
Avviso Cambio di Corsia; Frenata di Emergenza

Custodia: No  
Antifurto : Immobilizer di serie

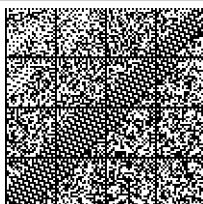
## Durata

Decorrenza: dalle ore 10:00 del 05/09/2026 Scadenza: 30/09/2026

## Garanzie operanti e dettaglio premi

| Coperture                                            | Operanti     | Premi lordi annui (euro) |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Responsabilita' Civile Auto                          | SI           | 672,55                   |
| <b>Coperture per il veicolo</b>                      |              |                          |
| Indennita' valore a nuovo                            | NON OPERANTE |                          |
| Incendio                                             | SI           | 27,18                    |
| Furto                                                | SI           | 196,74                   |
| Assistenza Furto                                     | NON OPERANTE |                          |
| Kasko                                                | SI           | 333,01                   |
| Garanzie Aggiuntive                                  | SI           | 54,64                    |
| Imprevisti da Circolazione                           | NON OPERANTE |                          |
| Atti Vandalici e/o Eventi Naturali e/o Sociopolitici | SI           | 109,81                   |
| <b>Coperture per la persona</b>                      |              |                          |
| Infortuni del Conducente                             | NON OPERANTE |                          |
| Spese mediche per Macrolesioni alla guida            | NON OPERANTE |                          |
| Assistenza                                           | SI           | 50,63                    |
| Rapid Repair                                         | NON OPERANTE |                          |
| Tutela Giudiziaria                                   | SI           | 18,19                    |

## Premio



01R 00005576520021



Polizza n. 557652002

## La Polizza

Premio lordo annuo complessivo: 1.462,75 euro

Periodicità di pagamento: Annuale

Prossima rata: 30/09/2026

Per la copertura Infortuni e/o Assistenza, l'impresa riconosce il contributo previsto dall'art. 1, comma 63, l. 30/12/2025, n. 199 ("legge di bilancio 2026") pari ad euro 0,05

Importo alla firma: 52,67 euro

### Informazioni sul premio

**Il premio indicato è al netto della riduzione totale applicata per l'annualità in corso.**

|                                                     |      |                 |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------|
| Riduzione del premio per personalizzazione tecnica: | Euro | 109,02 (17,02%) |
| Riduzione totale sul premio RC Auto:                | Euro | 109,02 (17,02%) |

Provvigioni di agenzia: Euro 0,74 (10,02 %), Percentuale calcolata sul premio RC Auto di Euro 7,42, comprensivo di oneri fiscali.

### Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.

### Altri estremi contrattuali

Contratto: SOSTITUZIONE

Tariffa Rca applicata: 01/08/2025

Prodotto: Standard con copertura RC

Forma tariffaria: Bonus/Malus autovetture

Codice convenzione commerciale: 4738

### Altre dichiarazioni del contraente

Sostituzione del contratto ALLIANZ S.p.A. 528468466 per cambio del veicolo.

Il contraente si impegna a non utilizzare e, se del caso, a distruggere o a restituire il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde della polizza sostituita n. 528468466 ricevuti in originale o in formato digitale.

Il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde della polizza sostituita non hanno più alcuna validità. L'interruzione di copertura viene comunicata ed aggiornata in banca dati (ai sensi del D.M. 110/2013).

L'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione che il contraente dichiara di distruggere.

### Dettaglio delle coperture prestate

#### Coperture per la Responsabilità Civile Auto

Forma tariffaria: Bonus/Malus autovetture edizione 2019

##### ■ Massimale R.C. pattuito - in caso di sinistro:

limite di: 50.000.000,00 euro per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime

limite di: 50.000.000,00 euro per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni.

■ Classe di premio iniziale -12A.

■ Classe CU 1.

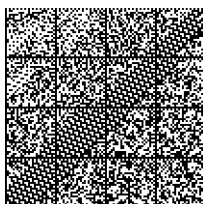
■ Condizione aggiuntiva RC Auto - Protezione Bonus - autovetture

■ Condizione aggiuntiva RC Auto - Rinuncia alla rivalsa

■ **Riduzione totale sul premio RC Auto per l'annualità in corso:** per l'annualità in corso la copertura viene prestata con una riduzione pari al 17,02% sul premio annuo, al netto delle imposte.

■ Condizione aggiuntiva RC Auto - GUIDA LIBERA: la garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente anche occasionale indipendentemente dall'età.

■ Condizione aggiuntiva RC Auto - Vantaggi Lavoro&amp;Affari: NO





Polizza n. 557652002

## La Polizza

- **Provvigioni di Agenzia su premio RCA:** per il periodo di assicurazione in corso le provvigioni dell'Agenzia sono pari a euro 0,74 corrispondenti al 10,02%. La percentuale è stata ricavata rapportando il loro ammontare al premio RCA comprensivo di oneri fiscali pari a euro 7,42.

### Coperture per il veicolo e per la persona

#### Incendio a valore intero

a tariffa: 01/07/2026

- **Valore a nuovo euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **Valore assicurato euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **opera la clausola "Protezione valore"**

#### Furto totale e parziale con scoperto

a tariffa: 01/07/2026

- **Valore a nuovo euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **Valore assicurato euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **opera la clausola "Protezione valore"**
- 10% di scoperto sul danno
- con un minimo di euro 250,00 .

#### Kasko limitata a collisione

a tariffa: 01/07/2026

- **Valore a nuovo euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **Valore assicurato euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **opera la clausola "Protezione valore"**
- classe kasko: 10
- franchigia operante: euro 500,00

#### Garanzie aggiuntive autovetture

##### Pacchetto 1

a tariffa: 01/07/2026

- Rottura cristalli con il limite massimo di **euro 1.000,00 (elevato ad euro 1.150,00 se riparazione effettuata presso riparatore convenzionato)**; trasporto feriti con ambulanza; imbrattamento per trasporto feriti; garanzia bagaglio; autorimessaggio e custodia; indennizzo imposta di proprietà; sostituzione serratura abitazione; rimborso spese per perdita delle chiavi.

#### Atti vandalici - eventi naturali e sociopolitici

a tariffa: 01/07/2026

- **Valore a nuovo euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **Valore assicurato euro 31.100,00 di cui:**
  - valore veicolo euro 31.100,00
- **opera la clausola "Protezione valore"**
- 10% di scoperto sul danno
- con un minimo di euro 350,00.

#### Assistenza Auto prestata tramite AWP P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia

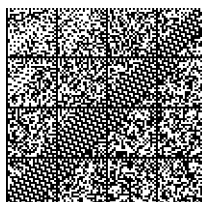
a tariffa: 01/07/2026

#### Tutela Giudiziaria

a tariffa: 01/07/2026

### Prospetto di liquidazione fiscale dell'importo alla firma (importi espressi in euro)

| Coperture                   | Imp. Prima rata (1) | Rimb. Premi netti (2) | Saldo imp. prima rata | Aliquota Imposta | Importo Imposte | Contributo SSN | Importo lordo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Responsabilita' Civile Auto | 36,91               | 31,05                 | 5,86                  | 16,00%           | 0,94            | 0,62           | 7,42          |



01R 00005576520021



Polizza n. 557652002

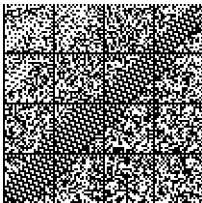
La Polizza

|                                            |              |              |              |        |             |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| Tutela Giudiziaria                         | 1,12         | 1,12         | 0,00         | 12,50% | 0,00        | 0,00         |
| Incendio, Furto, Kasko, Quota Garanzie ... | 43,75        | 5,02         | 38,73        | 13,50% | 5,23        | 43,96        |
| Quota Garanzie Aggiuntive                  | 0,39         | 0,42         | -0,03        | 13,50% | 0,00        | -0,03        |
| Assistenza                                 | 0,00         | 2,15         | -2,15        | 10,00% | 0,00        | -2,15        |
| Assistenza                                 | 3,13         | 0,00         | 3,13         | 12,50% | 0,39        | 3,52         |
| <b>Totali</b>                              | <b>85,30</b> | <b>39,76</b> | <b>45,54</b> |        | <b>6,56</b> | <b>52,72</b> |

Per la copertura Infortuni e/o Assistenza, l'impresa riconosce il contributo previsto dall'art. 1, comma 63, l. 30/12/2025, n. 199 ("legge di bilancio 2026") pari ad euro **0,05**

Importo alla firma: **52,67**

- (1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono state applicate delle riduzioni di premio per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto delle riduzioni stesse.
- (2) Il rimborso è dovuto per effetto della sostituzione della polizza n.528468466 pagata fino al 30/09/2026.



01R 00005576520021  


## La Polizza

### Condizioni generali di assicurazione, appendici, sottoscrizione del contratto

**AVVERTENZA:** le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

#### Accettazione del contratto e delle condizioni di assicurazione

Il sottoscritto contraente dichiara:

di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto:

- Copia delle Condizioni di assicurazione:
  - ☐ garanzia RCA edizione 07/2019, modello **TU34**
  - ☐ garanzie rischi accessori auto modello **AZ1 Allianz Motor ARD** che dichiara altresì di conoscere ed accettare come parte integrante del contratto stesso.
- il **Set Informativo** AZ SISOS UNIC RCAARD RCAARD MOD.40.
- **copia del documento "Modulo Unico Precontrattuale per i prodotti assicurativi"** conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni.

**di avere reso**, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892 - 1893 - 1894 del codice civile, dichiarazioni complete e veritiere riguardo a tutti gli elementi di tariffazione, comprese le caratteristiche personali del proprietario, essendo a conoscenza che, in caso contrario, l'impresa ai sensi di legge può impugnare il contratto, recedere dallo stesso, oppure eccepire la non risarcibilità totale o parziale del sinistro. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche;

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Firmato da: NADIA MOLLICHELLI  
Ora/data firma: 04-09-2026 11:54:48 (+02:00)  
Indirizzo IP: 109.168.7.53

**di approvare specificamente**, agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle condizioni di assicurazione:

- **garanzia rca edizione 07/2019 modello TU34**
- **garanzie rischi accessori auto modello AZ1 Allianz Motor ARD**

contenute nelle sezioni espressamente richiamate

- Durata e prosecuzione del contratto

#### Sistema di Coperture per la responsabilità civile auto

- Esclusioni e Rivalsa

#### Sistema di coperture per il veicolo

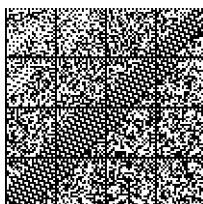
- Esclusioni (delle garanzie operanti sul contratto)
- Autorizzazione a richiedere l'esame di chiavi e dispositivi di avviamento (Furto - se la garanzia decorre dal 1.7.2010)

#### Sistema di coperture per la persona

- Esclusioni/delimitazioni (delle garanzie operanti sul contratto)

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Firmato da: NADIA MOLLICHELLI  
Ora/data firma: 04-09-2026 11:54:48 (+02:00)  
Indirizzo IP: 109.168.7.53



## La Polizza

### APPENDICE DI DEROGA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa polizza viene emessa in forza della convenzione 600391 Dipendenti Mediaset e familiari conviventi di cui fa parte.

Ciò premesso, a parziale deroga delle condizioni di assicurazione che disciplinano il presente contratto le parti convengono quanto segue:

1) La presente polizza e' emessa in forza e alle condizioni stabilite dalla convenzione assicurativa il cui numero e la cui denominazione sono indicati sul frontespizio della prima pagina del contratto stesso.

2) Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente, contemporaneamente Intestatario al P.R.A., in qualita' di Dipendente, di ex dipendente in quiescenza, ed ai rispettivi familiari conviventi, entro i limiti prefissati nell'accordo di convenzione, e valgono a condizione e fintantoche' sussistano i presupposti specificati nella convenzione medesima. Possono essere assunti solo veicoli che non siano utilizzati dal Contraente per gli scopi che caratterizzano l'attivita' dell'Ente presso cui lavora.

3) Per la stipula del presente contratto il Contraente consegna tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti soggettivi per poter beneficiare delle condizioni previste dalla convenzione. Si obbliga, altresì, in occasione di ogni rinnovo o sostituzione della polizza, a produrre la predetta documentazione aggiornata. La Compagnia puo' richiedere in qualsiasi momento, e il Contraente e' obbligato a consegnare, copia aggiornata della documentazione gia' fornita.

4) Nel caso in cui, in corso di contratto, vengano meno i presupposti per beneficiare delle deroghe di convenzione, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Societa' (per il tramite dell'Agenzia a cui e' assegnato il contratto) entro 15 giorni. In tal caso, fermo quanto disciplinato in polizza in merito alla durata del contratto, il rapporto assicurativo potra' proseguire al massimo fino alla prima scadenza annua utile, dopo la quale il contratto si intendera' risolto. Il rapporto assicurativo potra' eventualmente proseguire con la stipula di una nuova polizza, priva dei benefici di convenzione in quanto non piu' applicabili.

5) In caso di sinistro, nell'ipotesi in cui il Contraente non avesse posseduto, all'atto della stipula/rinnovo/sostituzione, i requisiti di cui al punto 2), ovvero li avesse persi senza averne data comunicazione all'Agenzia, si prevede che: - per la garanzia Responsabilita' Civile Auto, la Societa' puo' procedere in ogni caso a liquidare i danni e potra' esercitare successivamente azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato fino al limite di Euro 5.000,00; - per le garanzie Accessorie (Incendio e Furto, Kasko, etc) la Societa' puo' procedere all'indennizzo in misura ridotta, in proporzione alla differenza fra il premio convenuto per la garanzia interessata dal sinistro e quello che sarebbe stato applicato in assenza dei requisiti previsti al punto 2).

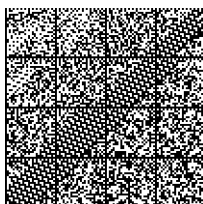
6) Qualora le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate in corso di contratto, queste verranno recepite dalla polizza a partire dalla prima scadenza annuale successiva. 7) Nel caso in cui la predetta convenzione dovesse per qualsiasi motivo cessare, la presente polizza restera' in vigore fino alla sua naturale scadenza, cosi' come regolato nella clausola "durata del contratto". Ugualmente, nell'eventualita' che le condizioni normative e/o di premio previste dalla convenzione dovessero essere modificate, le nuove condizioni s'intenderanno inserite nella presente polizza a partire dalla data di rinnovo, nel caso di prosecuzione del rapporto assicurativo.

#### D. LGS n. 184/2023 - NUOVA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE RCA

Dal 23 dicembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 184/2023, che recepisce La Direttiva Auto (UE) 2021/2118 -Motor Insurance Directive (MID), viene inserito nel Codice delle Assicurazioni Private l'art. 122-bis (Deroghe) che prevede una nuova disciplina per la sospensione della polizza RCA (comprese le eventuali garanzie accessorie presenti in polizza).

La nuova disciplina, descritta nella presente appendice di deroga, va quindi a sostituire da tale data le attuali condizioni di assicurazione, operando pertanto in deroga all'articolo sulla "Sospensione" delle Condizioni di Assicurazione che vengono allineate ai requisiti previsti dalla nuova disposizione di legge

■ **Caratteristiche e durata** - la sospensione RCA potrà essere richiesta indicando la data di inizio e di fine sospensione. E' possibile prorogare più volte la durata della sospensione inizialmente comunicata. In questo caso è necessario un preavviso di 10 giorni (5 per veicoli storici) rispetto alla scadenza del periodo di sospensione in corso.



Polizza n. 557652002

## La Polizza

La sospensione non può avere una durata complessiva superiore a 10 mesi (11 per veicoli storici) all'interno della stessa annualità assicurativa

- **modalità** - per la richiesta di sospensione e per la eventuale proroga occorre effettuare formale richiesta in agenzia
- **gratuità** - viene eliminato il sovrappremio per l'acquisto della clausola "Sospensione" per ciclomotori e motocicli
- **polizza di riattivazione** - la scadenza annua viene prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione
- **premio della polizza di riattivazione** - il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:
  - della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
  - della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;Se previsti potrebbero generarsi eventuali conguagli di premio.

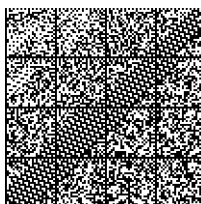
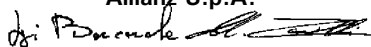
IL CONTRAENTE DICHIARA DI APPROVARE ESPPLICITAMENTE LE CONDIZIONI SPECIFICHE DI CONVENZIONE SOPRA RIPORTATE

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Firmato da: NADIA MOLLIHELLI  
Ora/data firma: 04-09-2026 11:54:48 (+02:00)  
Indirizzo IP: 109.168.7.53

Sottoscritto il 04/09/2026, in COMO

Allianz S.p.A.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

## Condizioni di assicurazione

### GLOSSARIO

**Aggravamento del rischio:** modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

**Alienazione:** trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

**Allianz box:** dispositivo che installato sul veicolo permette di accedere alla clausola Allianz bonus drive e a quanto previsto da questa offerta contrattuale che modula il premio rca in funzione dello stile di guida monitorato dal predetto dispositivo.

**Assicurato:** soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

**Assicurazione:** insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

**Attestazione dello stato del rischio:** certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

**Atto vandalico:** gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

**Cedente:** persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Certificato (di assicurazione):** tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

**Cessionario:** soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

**Circolazione:** movimento, fermata e sosta del veicolo.

**Concorrenza (fino alla concorrenza):** raggiungimento.

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno:** modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

**Degrado/Deprezzamento:** diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

**Demolizione:** messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

**Distruzione:** danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

**Esclusioni (di garanzia):** situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

**Franchigia:** quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

**Furto:** impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

**Guasto:** il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Impresa o Compagnia:** Allianz S.p.A.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

**Incidente stradale:** il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Indennizzo/indennità:** somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

**Infortunio:** evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

**Locazione finanziaria (leasing finanziario):** è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine "*l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo*". Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

**Locazione senza conducente:** è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

**Manodopera:** il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

**Massimale:** limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Noleggio con conducente:** è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto differente da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

**Polizza:** documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

**Proporzionale (regola proporzionale):** se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

## Condizioni di assicurazione

**Quietanza:** ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

**Quotazione:** quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

**Rapina:** impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

**R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica):** responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

**Relitto:** ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

**Ricovero:** degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

**Risarcimento:** compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

**Risarcimento diretto:** la procedura prevede - sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Lgs. 209/2005.

**Risarcimento in forma specifica RC Auto:** compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

**Rischio:** eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

**Risoluzione:** scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

**Rivalsa (azione di rivalsa):** diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

**Satellitare (antifurto):** impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

**Scoperto:** parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Surrogazione:** principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

**Terzi (garanzia RCA):** non sono considerati terzi - rispetto all'assicurato - i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

**Terzi (garanzie diverse da RCA):** persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

**Transazione:** accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

**Valore commerciale/Valore di mercato:** prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

**Valore intero:** forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

### Nota bene.

**Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.**

## NORME GENERALI

### Articolo 1 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Se pagato il premio, la garanzia di polizza:

- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;
- scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.

Sono ammessi - **su espressa richiesta del contraente** - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa e la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

#### Esempio:

- durata contratto dal 30.6.2013 al 31.12.2014 = frazione di anno più anno intero;
- periodo iniziale della copertura dal 30.6.2013 al 31.12.2013 = frazione di anno;
- termine intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito = 31.12.2014.

La polizza che, per il periodo di validità residua, ne sostituisce altra di durata annuale si considera emessa a completamento dell'intero anno assicurativo.

**Esempio:** sostituzione al 31.12.2013 di polizza con scadenza annuale al 30.6.2014; anche la polizza sostituita mantiene la scadenza annuale originaria del 30.6.2014 e la durata delle due polizze (sostituita e sostitutrice) sommata compone l'anno assicurativo.



## Condizioni di assicurazione

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo del contratto e l'esercizio della disdetta, si rimanda a quanto previsto dal successivo **articolo 2 "Durata e prosecuzione del contratto" della presente Sezione Norme Generali.**

### Articolo 2 - DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.**

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall'Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto:

**L'Impresa:**

1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere.

**Il contraente:**

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

### Articolo 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa.

**Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.**

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata sul contratto.

**Documenti assicurativi:** i documenti assicurativi consegnati al contraente sono la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde; è possibile richiederne un duplicato:

- in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione autocertificando il motivo alla base della richiesta;
- in altri casi (es. deterioramento) restituendo i documenti ricevuti e non più utilizzabili.

A fronte di quanto sopra, l'Impresa rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

### Articolo 4 - VENDITA E CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO

La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

#### sostituzione con altro veicolo

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso:

- è necessario restituire i documenti assicurativi del veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

#### cessione del contratto

Il contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto all'Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento di detta comunicazione.

**Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**

**Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.**

**Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascia l'attestato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

## Condizioni di assicurazione

### **vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo**

La polizza si risolve con restituzione del premio - al netto di imposte e contributi - dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l'integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 5 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Nei seguenti casi il contraente deve:

- **furto o rapina - informare l'Impresa e consegnare** copia della relativa denuncia; in questo caso può richiedere:
  - di rendere valida la polizza del veicolo rubato osservando le disposizioni dell'**articolo 4 - Mantenimento della classe di merito, punto 4 Furto del veicolo, della successiva sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto**;
  - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
- **demolizione - informare l'Impresa, consegnare** i documenti assicurativi e copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:
  - di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
  - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
- **distruzione o esportazione definitiva- informare l'Impresa, consegnare** i documenti assicurativi e l'attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:
  - di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
  - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l'integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 6 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLE GARANZIE IN CORSO DI CONTRATTO**

#### **1. Accesso all'istituto "sospensione"**

La sospensione del contratto è prevista per tutti i veicoli **ad eccezione di: ciclomotori non targati, quadricicli fino a 4 KW e rimorchi.**

Per i **motocicli, i ciclomotori targati e le motoslitte** l'accesso all'istituto sospensione è subordinato al richiamo della **relativa clausola "Sospensione del contratto"** che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o cambio veicolo oggetto di copertura (nell'ambito della medesima tipologia).

**In ogni caso non è possibile sospendere il contratto a fronte di:**

- **contratti di durata inferiore all'anno;**
- **contratti amministrati a libro matricola;**
- **furto del veicolo.**

#### **2. Sospensione**

Per usufruire di questo istituto, attivabile per un **limite massimo di 3 sospensioni per annualità di polizza**, il Contraente deve:

- farne richiesta all'Impresa mediante accettazione dell'apposita appendice contrattuale (appendice di sospensione) che indica giorno e ora di decorrenza della sospensione;
- assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere e/o restituire all'impresa i documenti assicurativi.

L'Impresa, a seguito dell'accoglimento della richiesta di sospensione:

- comunica all'apposita banca dati istituita ai sensi del D.M. 110/2013 l'interruzione della copertura assicurativa a decorrere dalla data di sospensione;
- si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa nel periodo di sospensione della polizza e dopo la comunicazione di interruzione della copertura.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore a 30 giorni rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

## Condizioni di assicurazione

### 3. Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data della sospensione se cambiato il veicolo assicurato;
- della tariffa in vigore sulla polizza sospesa se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

**Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.**

### Articolo 7 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro **15 giorni** dal pagamento del premio, **a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro**, dandone comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto.

Il Contraente deve inoltre restituire all'Agenzia i documenti assicurativi **originali** quali: contratto, certificato di assicurazione e carta verde e sottoscrivere l'apposita appendice che formalizza il recesso dal contratto.

#### Modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito **-al netto di imposte e contributi-** trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

### Articolo 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

a) L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate. L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato, tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio; e ciò in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012. Se la polizza di riferimento della carta verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di assicurazione, **il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

b) **in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo l'assicurazione, in caso la garanzia riguardi una "Targa Prova", è valida solo** per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

### Articolo 9 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, **il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.**

### Articolo 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

### Articolo 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

## Condizioni di assicurazione

**Nota bene.**

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

### NORME GENERALI

#### Articolo 1 - Decorrenza e durata del contratto

Se pagato il premio, la garanzia di polizza:

- decorre dalle ore 24 (salvo accordi diversi) del giorno indicato nei documenti assicurativi;
- scade alle ore 24 del giorno riportato nei predetti documenti.

Sono ammessi - **su espressa richiesta del contraente** - anche contratti composti da frazione di anno più anno intero; per questi casi valgono le seguenti disposizioni particolari:

- la frazione di anno costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa e la polizza non può essere risolta alla scadenza della frazione di anno ma ha validità per l'intero periodo pattuito (frazione di anno più anno);
- le regole sul cambio di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.

**Esempio:**

- durata contratto dal 30.6.2013 al 31.12.2014 = frazione di anno più anno intero;
- periodo iniziale della copertura dal 30.6.2013 al 31.12.2013 = frazione di anno;
- termine intero periodo di assicurazione e data di variazione della classe di merito = 31.12.2014.

La polizza che, per il periodo di validità residua, ne sostituisce altra di durata annuale si considera emessa a completamento dell'intero anno assicurativo.

**Esempio:** sostituzione al 31.12.2013 di polizza con scadenza annuale al 30.6.2014; anche la polizza sostituita mantiene la scadenza annuale originaria del 30.6.2014 e la durata delle due polizze (sostituita e sostituita) sommata compone l'anno assicurativo.

Per quanto riguarda le modalità di rinnovo del contratto e l'esercizio della disdetta, si rimanda a quanto previsto dal successivo **articolo 2 "Durata e prosecuzione del contratto" della presente Sezione Norme Generali**.

#### Articolo 2 - Durata e prosecuzione del contratto

Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza indicata in polizza **senza necessità di disdetta**; tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività **fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza**.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di proroga/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli dall'Impresa. Queste le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto:

**L'Impresa:**

1. emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2. formula la proposta di proroga/rinnovo e comunica direttamente o tramite un intermediario il premio da corrispondere.

**Il contraente:**

3. entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di proroga/rinnovo provvedendo al pagamento del premio richiesto;
4. riceve i documenti di polizza senza ulteriori formalità.

Il rapporto assicurativo conseguentemente prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità dalla scadenza e così per le scadenze successive.

Il contraente che, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda estendere il contenuto del contratto a nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.

#### Articolo 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere effettuato all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o all'Impresa.

**Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento.**

Il premio, salvo i contratti di durata inferiore a 12 mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento; in caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata sul contratto.

**Documenti assicurativi:** i documenti assicurativi consegnati al contraente sono la polizza, il certificato di assicurazione e la carta verde; è possibile richiederne un duplicato:

- in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione autocertificando il motivo alla base della richiesta;
- in altri casi (es. deterioramento) restituendo i documenti ricevuti e non più utilizzabili.

## Condizioni di assicurazione

A fronte di quanto sopra, l'Impresa rilascia il duplicato del documento richiesto senza oneri a carico dell'assicurato.

### Articolo 4 - Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

#### sostituzione con altro veicolo

Il venditore può rendere valida la polizza stipulata a copertura del veicolo originario - venduto o in conto vendita - per altro veicolo di sua proprietà. In questo caso:

- è necessario restituire i documenti assicurativi del veicolo venduto o consegnato in conto vendita;
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

#### cessione del contratto

Il contraente deve comunicare immediatamente la cessione del contratto all'Impresa che, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, ne prende atto con emissione di appendice e rilascia al cessionario i nuovi documenti. Il cedente deve pagare il premio fino al momento di detta comunicazione.

**Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**

**Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.**

**Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascia l'attestato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

#### vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio - al netto di imposte e contributi - dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

Se vendita o consegna in conto vendita sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l'integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.

L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

### Articolo 5 - Risoluzione anticipata del contratto

Nei seguenti casi il contraente deve:

- **furto o rapina** - **informare l'Impresa e consegnare** copia della relativa denuncia; in questo caso può richiedere:
  - di rendere valida la polizza del veicolo rubato osservando le disposizioni dell'**articolo 4 - Mantenimento della classe di merito, punto 4 Furto del veicolo, della successiva sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto**;
  - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno successivo alla data di denuncia di furto del veicolo.
- **demolizione** - **informare l'Impresa, consegnare** i documenti assicurativi e copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici; in questo caso può richiedere:
  - di rendere valida la polizza del veicolo demolito per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
  - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.
- **distruzione o esportazione definitiva** - **informare l'Impresa, consegnare** i documenti assicurativi e l'attestato del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa; in questo caso può richiedere:
  - di rendere valida la polizza del veicolo originario per altro veicolo di sua proprietà e dello stesso tipo;
  - la risoluzione del contratto e il rimborso del premio, **al netto di imposte e contributi**, dal giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Se demolizione, distruzione o esportazione definitiva sono successive alla sospensione del contratto, il rimborso decorre dalla data effetto della sospensione e comprende l'integrazione premio se richiesta al momento della sospensione.

**L'Impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.**

### Articolo 6 - Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto

#### 1. Accesso all'istituto "sospensione"

La sospensione del contratto è prevista per tutti i veicoli ad eccezione di: **ciclomotori non targati, quadricicli fino a 6 KW e rimorchi.**

Per i **motocicli, i ciclomotori targati e le motoslitte** l'accesso all'istituto sospensione è subordinato al richiamo della **relativa clausola "Sospensione del contratto"** che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o cambio veicolo oggetto di copertura (nell'ambito della medesima tipologia).

**In ogni caso non è possibile sospendere il contratto a fronte di:**

- **contratti di durata inferiore all'anno;**

## Condizioni di assicurazione

- **contratti amministrati a libro matricola;**
- **furto del veicolo.**

### 2. Sospensione

Per usufruire di questo istituto, attivabile per un **limite massimo di 3 sospensioni per annualità di polizza**, il Contraente deve:

- farne richiesta all'Impresa mediante accettazione dell'apposita appendice contrattuale (appendice di sospensione) che indica giorno e ora di decorrenza della sospensione;
- assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere e/o restituire all'impresa i documenti assicurativi.

L'Impresa, a seguito dell'accoglimento della richiesta di sospensione:

- comunica all'apposita banca dati istituita ai sensi del D.M. 110/2013 l'interruzione della copertura assicurativa a decorrere dalla data di sospensione;
- si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa nel periodo di sospensione della polizza e dopo la comunicazione di interruzione della copertura.

Per tutta la durata della sospensione, se pari o superiore a 30 giorni rimane anche sospeso e non ha effetti il periodo di osservazione relativo alle regole evolutive delle formule contrattuali che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.

### 3. Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del contraente per lo stesso o altro veicolo, purché della medesima tipologia e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa in vigore alla data della sospensione se cambiato il veicolo assicurato;
- della tariffa in vigore sulla polizza sospesa se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- del conteggio, a favore del contraente, del rateo di premio pagato e non goduto.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si procede né alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

**Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione dell'assicurazione il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.**

### Articolo 7 - Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro **15 giorni** dal pagamento del premio, **a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro**, dandone comunicazione all'Agenzia che ha emesso il contratto.

Il Contraente deve inoltre restituire all'Agenzia i documenti assicurativi **originali** quali: contratto, certificato di assicurazione e carta verde e sottoscrivere l'apposita appendice che formalizza il recesso dal contratto.

### Modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito **-al netto di imposte e contributi-** trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

### Articolo 8 - Estensione territoriale

a) L'assicurazione, salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate. L'Impresa procederà al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato, tuttavia l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, o fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio; e ciò in applicazione all'articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012. Se la polizza di riferimento della carta verde cessa di avere validità o è sospesa nel corso del periodo di assicurazione, **il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

## Condizioni di assicurazione

- b) in deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo l'assicurazione, in caso la garanzia riguardi una "Targa Prova", è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

### Articolo 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile.

### Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

### Articolo 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

## SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

### Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti stabiliti, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

### ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA

#### ■ Responsabilità civile dei trasportati

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione.

#### ■ Responsabilità civile per fatto di figli minori

Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

#### ■ Soccorso vittime della strada

L'Impresa risponde fino a concorrenza di Euro 260 per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

#### ■ Ricorso terzi da incendio

La garanzia è estesa con il limite massimo di Euro 160.000 per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto.

#### ■ Scuola guida

##### ■ Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'allievo conducente - anche se alla guida - eccettuato il periodo in cui sostiene la "prova pratica di guida", l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

##### ■ Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida

Se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

#### ■ Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)

L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

## Condizioni di assicurazione

- **Carico e scarico con operazioni manuali** (valida per autoveicoli, veicoli trasporto cose o autovetture ad uso promiscuo). L'Impresa assicura, **nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto**, la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.  
**La garanzia non opera** in caso di danni a:
  - persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
  - persone trasportate sul veicolo assicurato;
  - cose trasportate;
  - cose di terzi che l'Assicurato ha in custodia o consegna.**La garanzia non opera** in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

### Articolo 2 - Esclusioni e rivalsa

#### 1. Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa

**La garanzia non sarà valida e l'Impresa eserciterà - nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo - il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro in ottemperanza al D.Lgs. 209, ai terzi danneggiati nei seguenti casi:**

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** alla quale è stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;
- **conducente non abilitato alla guida** a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;
- **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- **veicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
- **veicoli con targa in prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;
- **veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- **danni subiti dai terzi trasportati** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- **danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili**, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
  - veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
  - veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera **entro il limite di Euro 5.000.000 (per un massimo di Euro 2.500.000 per danni a persona e Euro 2.500.000 per danni a cose)** se il massimale è di importo superiore, oppure **entro il massimale di polizza** se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.

**Il predetto elenco di limitazione delle garanzie RCA e, quindi, della conseguente azione di rivalsa è tassativo e non può essere esteso per analogia a fattispecie simili.**

#### 2. Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali

Se sul contratto opera:

- **la clausola "ASSICURAZIONE SU TELAIO"** opzione 2, valida per carrelli elevatori mancanti della prescritta autorizzazione a circolare su strada ad uso pubblico, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati se il sinistro è avvenuto su strada ad uso pubblico o aree a questa equiparate;
- **la forma di copertura GUIDA ESPERTA** (valida per autovetture, motocicli, ciclomotori) **l'Impresa avrà diritto a promuovere azione di rivalsa fino a Euro 5.000** se è accertato che alla guida del veicolo, al momento del sinistro, vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa forma di garanzia.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'Assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

**L'importo eventualmente dovuto dall'Assicurato all'Impresa ad altro titolo sarà autonomamente addebitato** (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e andrà quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.



## Condizioni di assicurazione

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiverà l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (D.Legs. 209/2005);
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza;
- forma di garanzia non espressamente prevista in contratto.

### Articolo 3 - Attestazione dello stato del rischio

Come previsto dalla legge, l'Impresa consegna l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o -se persona giuridica- la denominazione sociale e la partita iva;
- c) il numero del contratto di assicurazione;
- d) **i dati della targa del veicolo assicurato ovvero, quando non prescritta, i dati del telaio del veicolo;**
- e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g) le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali **i sinistri pagati**, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale **i sinistri con responsabilità paritaria** con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- i) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- j) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato;
- k) **I.U.R.** Identificativo Univoco di Rischio.

L'obbligo di consegna sussiste altresì:

- qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione;
- in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto;
- nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto.

**L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:**

- contratti di durata inferiore ad un anno, o annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio.

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

### Articolo 4 - Mantenimento della classe di merito

L'Assicurato mantiene la classe di merito nei casi di:

#### 4.1. Vendita, consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo

**MEDIANTE SOSTITUZIONE** - il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente. Può essere modificato anche il proprietario originario del veicolo se il nuovo proprietario è un **familiare convivente** del proprietario originario, oppure nel caso delle società:

- **società di persone**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e uno dei soci o viceversa;
- **società di capitali**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

**NUOVO CONTRATTO (polizza nuova)** - in questo caso è necessario acquisire:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
- la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

## Condizioni di assicurazione

### 4.2. Veicolo acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine

La classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore del veicolo purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi. L'operazione è possibile mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

### 4.3. Contratto sospeso e non riattivato - contratto non rinnovato per mancato utilizzo del veicolo

**NUOVO CONTRATTO (polizza nuova)** - in questo caso è necessario acquisire:

- l'attestato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso, o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Il nuovo contratto - per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e della stessa tipologia del precedente - è assegnato alla classe determinata in base ai dati presenti sull'attestato.

**Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.**

### 4.4. Trasferimento del veicolo tra coniugi e/o conviventi

Se il trasferimento di proprietà del veicolo avviene fra coniugi, oppure fra persone unite civilmente o conviventi di fatto:

- all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
- al cedente è possibile trasferire la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà; quest'ultima operazione è possibile solo mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

### 4.5. Vendita parziale del veicolo

Il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata. Questa operazione è possibile solo mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

Gli altri cointestatari conservano la classe maturata su altro veicolo di loro proprietà.

### 4.6. Decesso del proprietario

L'Impresa, relativamente ai soli assicurati Allianz, a richiesta di tutti gli eredi, che devono provare il loro titolo, ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede nel seguente modo:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario, e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza della nuova polizza;
- contestualmente emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al PRA - o al nuovo intestatario temporaneo - del veicolo conservando la classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa la classe di merito CU viene riconosciuta a coloro, che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Questa operazione è possibile solo mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova).

### 4.7. Veicolo intestato a soggetto portatore di handicap

La classe CU è riconosciuta anche a coloro che lo hanno abitualmente condotto se le generalità sono state registrate sul libretto di circolazione da almeno 12 mesi, in qualità di intestatari temporanei; in questi casi la classe CU è riconosciuta solo a fronte di veicoli di nuovo acquisto tramite emissione di un nuovo contratto (polizza nuova).

### 4.8. Cambiamento "formale" del proprietario del veicolo in ambito societario

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

L'operazione è possibile sia mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto (polizza nuova) che attraverso sostituzione.

### 4.9. Furto del veicolo

L'assicurato mantiene la classe di merito con le distinzioni che seguono in ordine alle formalità a cui attenersi avuto riguardo al contenuto del contratto (tipologia di garanzie operanti in polizza):

- a) **contratti con sola garanzia RCA** - il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o polizza nuova) precedentemente illustrate al **paragrafo n. 1 vendita, consegna in conto vendita del veicolo - cessazione dalla circolazione del veicolo - demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo del presente articolo 4 - Mantenimento della classe di merito.**

## Condizioni di assicurazione

b) **contratti con RCA e garanzie ARD (auto rischi diversi)** - l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata **utilizzando unicamente l'opzione di polizza nuova**. Attraverso la risoluzione del contratto originario e, **solo con contestuale emissione di un nuovo contratto**, può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche il **familiare convivente** del proprietario originario o, se si tratta di società:

- **società di persone**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e uno dei soci o viceversa;
- **società di capitali**, il passaggio di proprietà deve avvenire tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

**In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.**

### Articolo 5 - Utilizzo dell'attestato per assicurare un ulteriore veicolo

Se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula, per un ulteriore veicolo, un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo, della stessa tipologia di quello assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (vettura);
- il proprietario dei due veicoli - quello nuovo e quello già assicurato - è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili.

Questo istituto spetta anche al familiare convivente - condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia - con il proprietario del veicolo già assicurato.

Nei caso di veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto o nel caso di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la classe CU sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

### Articolo 6 - Denuncia di sinistro

**In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800686868; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.** L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

**Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.**

**La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.**

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

## Condizioni di assicurazione

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

### Articolo 7 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

(Valide se espressamente richiamate nel contratto)

### GUIDA LIBERA

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, indipendentemente dall'età dello stesso.

### PROTEZIONE BONUS (abbinata ad autovetture) - condizione aggiuntiva a pagamento

Fatto salvo quanto previsto dalla formula bonus/malus, se nel periodo di osservazione considerato - a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - viene iscritto in attestato di rischio un unico sinistro che abbia determinato il peggioramento della classe di merito (sinistro con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), PROTEZIONE BONUS permette di:

- evitare il peggioramento della classe di merito interna che nella successiva annualità **resterà inalterata**;
- evitare il passaggio dalla **scala A bonus alla scala B bonus/malus**, previsto dalla formula bonus/malus autovetture.

Se nel periodo di osservazione - a prescindere dalla data di avvenimento di ciascun sinistro - vengono iscritti in attestato due o più sinistri (con responsabilità principale o cumulo di sinistri con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità), si applicano le normali regole riguardo al peggioramento della classe di merito, compreso il passaggio dalla scala A bonus alla scala B bonus/malus previsto dalla formula bonus/malus autovetture; tuttavia, il contraente potrà evitarne l'applicazione rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.

#### Avvertenza:

1. **PROTEZIONE BONUS** evita il peggioramento della classe interna ma non ha l'effetto di far evolvere in senso favorevole (in bonus) la classe stessa che, pertanto, **resterà inalterata** nel corso della successiva annualità assicurativa.
2. **PROTEZIONE BONUS** non opererà, neppure parzialmente, nel caso in cui nello stesso periodo di osservazione vengano iscritti in attestato due o più sinistri. Resta salva la facoltà dell'assicurato di ripristinare l'operatività di **PROTEZIONE BONUS** rimborsando gli importi liquidati per tutti i sinistri che determinano il peggioramento della classe ad eccezione di uno.
3. **PROTEZIONE BONUS** - fermo il resto - spiegherà i suoi effetti anche quando due o più sinistri, con responsabilità paritaria che sommati comportino il superamento della soglia del 50% di addebito di responsabilità, siano iscritti nello stesso attestato in quanto verranno considerati, a questo solo effetto, come un sinistro unico.

### RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nel precedente **articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto**, l'Impresa:

#### a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;
- per danni subiti dai terzi trasportati - esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

#### a) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di Euro 5.000

- se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del codice della strada.

## Condizioni di assicurazione

### "Bonus/Malus" autovetture

Valida per autovetture (uso privato e pubblico), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e si articola in due diverse scale di classi di merito:

- **Scala A bonus**
- **Scala B bonus/malus**

dotate del medesimo numero di classi di merito di durata annuale, ma con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe, come rappresentato dalle seguenti rispettive tabelle di riferimento:

**TABELLA 1 - Scala A BONUS**

|                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Classi di merito       | -13A  | -12A  | -11A  | -10A  | -9A   | -8A   | -7A   | -6A   | -5A   | -4A   |
| Coefficienti di premio | 0,367 | 0,378 | 0,390 | 0,402 | 0,414 | 0,427 | 0,440 | 0,454 | 0,468 | 0,482 |
| Classi di merito       | -3A   | -2A   | -1A   | -0A   | 1A    | 2A    | 3A    | 4A    | 5A    | 6A    |
| Coefficienti di premio | 0,497 | 0,512 | 0,531 | 0,550 | 0,570 | 0,591 | 0,612 | 0,634 | 0,657 | 0,684 |
| Classi di merito       | 7A    | 8A    | 9A    | 10A   | 11A   | 12A   | 13A   | 14A   | 15A   | 16A   |
| Coefficienti di premio | 0,713 | 0,743 | 0,774 | 0,806 | 0,840 | 0,884 | 0,935 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| Classi di merito       | 17A   | 18A   | 19A   | 20A   | 21A   | 22A   | 23A   | 24A   | 25A   | 26A   |
| Coefficienti di premio | 1,320 | 1,450 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,450 | 2,700 | 3,000 | 3,300 |

**TABELLA 2 - Scala B BONUS - MALUS**

|                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Classi di merito       | -13B  | -12B  | -11B  | -10B  | -9B   | -8B   | -7B   | -6B   | -5B   | -4B   |
| Coefficienti di premio | 0,477 | 0,491 | 0,507 | 0,523 | 0,538 | 0,555 | 0,572 | 0,590 | 0,608 | 0,622 |
| Classi di merito       | -3B   | -2B   | -1B   | -0B   | 1B    | 2B    | 3B    | 4B    | 5B    | 6B    |
| Coefficienti di premio | 0,636 | 0,650 | 0,669 | 0,688 | 0,707 | 0,721 | 0,734 | 0,748 | 0,762 | 0,787 |
| Classi di merito       | 7B    | 8B    | 9B    | 10B   | 11B   | 12B   | 13B   | 14B   | 15B   | 16B   |
| Coefficienti di premio | 0,813 | 0,840 | 0,867 | 0,895 | 0,916 | 0,946 | 0,982 | 1,050 | 1,155 | 1,260 |
| Classi di merito       | 17B   | 18B   | 19B   | 20B   | 21B   | 22B   | 23B   | 24B   | 25B   | 26B   |
| Coefficienti di premio | 1,386 | 1,523 | 1,712 | 1,926 | 2,140 | 2,354 | 2,695 | 2,970 | 3,300 | 3,630 |

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (**articolo 3 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto**); per l'assegnazione ad una delle due scale di classi in cui è articolata la formula tariffaria si considerano due diversi momenti della vita contrattuale:

#### STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- **assicurato con attestato di rischio completo** (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso - assegnazione alla **Scala A bonus**;
- **altri casi** assegnazione alla **Scala B bonus-malus**.

#### RINNOVO DEL CONTRATTO

contratti in Scala A bonus

- **contratto indenne**: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 3 Regole evolutive Scala A bonus e rimane assegnato alla **Scala A bonus**;
- **contratto sinistroso**: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 3 Regole evolutive Scala A bonus e passa alla **Scala B bonus-malus**.

contratti in Scala B bonus-malus

- **contratto sinistroso**: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e rimane assegnato alla **Scala B bonus-malus**;
- **contratto indenne**: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n. 4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e se ha maturato un attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso, passa alla **Scala A bonus**.

Polizza n. 557652002

## Condizioni di assicurazione

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nelle successive Tabelle n. 3 e n. 4, rispettivamente applicabili alla Scala A bonus e alla Scala B bonus-malus.

**TABELLA 3 - Regole evolutive SCALA A - bonus**

| Provenienza<br>SCALA A-BONUS<br>Classe di merito | Tabella Regole Evolutive SCALA A bonus - assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati |                                       |                                       |                                       |                                             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                  | Scala A-bonus<br>0 sinistri                                                                                  | Scala B-bonus-malus<br>1 sinistro (*) | Scala B-bonus-malus<br>2 sinistri (*) | Scala B-bonus-malus<br>3 sinistri (*) | Scala B-bonus-malus<br>4 o più sinistri (*) |
| -13A                                             | -13A                                                                                                         | -10B                                  | -5B                                   | 1B                                    | 9B                                          |
| -12A                                             | -13A                                                                                                         | -9B                                   | -4B                                   | 3B                                    | 10B                                         |
| -11A                                             | -12A                                                                                                         | -8B                                   | -3B                                   | 4B                                    | 11B                                         |
| -10A                                             | -11A                                                                                                         | -7B                                   | -2B                                   | 5B                                    | 12B                                         |
| -9A                                              | -10A                                                                                                         | -6B                                   | -1B                                   | 6B                                    | 13B                                         |
| -8A                                              | -9A                                                                                                          | -5B                                   | 0B                                    | 7B                                    | 14B                                         |
| -7A                                              | -8A                                                                                                          | -4B                                   | 1B                                    | 8B                                    | 15B                                         |
| -6A                                              | -7A                                                                                                          | -3B                                   | 3B                                    | 9B                                    | 16B                                         |
| -5A                                              | -6A                                                                                                          | -1B                                   | 5B                                    | 11B                                   | 17B                                         |
| -4A                                              | -5A                                                                                                          | 0B                                    | 6B                                    | 12B                                   | 18B                                         |
| -3A                                              | -4A                                                                                                          | 1B                                    | 7B                                    | 13B                                   | 18B                                         |
| -2A                                              | -3A                                                                                                          | 2B                                    | 8B                                    | 14B                                   | 19B                                         |
| -1A                                              | -2A                                                                                                          | 4B                                    | 9B                                    | 15B                                   | 20B                                         |
| 0A                                               | -1A                                                                                                          | 6B                                    | 10B                                   | 16B                                   | 21B                                         |
| 1A                                               | 0A                                                                                                           | 7B                                    | 11B                                   | 16B                                   | 21B                                         |
| 2A                                               | 1A                                                                                                           | 8B                                    | 12B                                   | 17B                                   | 22B                                         |
| 3A                                               | 2A                                                                                                           | 9B                                    | 13B                                   | 18B                                   | 23B                                         |
| 4A                                               | 3A                                                                                                           | 10B                                   | 14B                                   | 19B                                   | 24B                                         |
| 5A                                               | 4A                                                                                                           | 12B                                   | 15B                                   | 20B                                   | 25B                                         |
| 6A                                               | 5A                                                                                                           | 13B                                   | 16B                                   | 21B                                   | 26B                                         |
| 7A                                               | 6A                                                                                                           | 14B                                   | 17B                                   | 22B                                   | 26B                                         |
| 8A                                               | 7A                                                                                                           | 14B                                   | 18B                                   | 23B                                   | 26B                                         |
| 9A                                               | 8A                                                                                                           | 14B                                   | 19B                                   | 24B                                   | 26B                                         |
| 10A                                              | 9A                                                                                                           | 15B                                   | 20B                                   | 25B                                   | 26B                                         |
| 11A                                              | 10A                                                                                                          | 15B                                   | 20B                                   | 25B                                   | 26B                                         |
| 12A                                              | 11A                                                                                                          | 16B                                   | 21B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 13A                                              | 12A                                                                                                          | 17B                                   | 22B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 14A                                              | 13A                                                                                                          | 18B                                   | 22B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 15A                                              | 14A                                                                                                          | 19B                                   | 23B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 16A                                              | 15A                                                                                                          | 20B                                   | 24B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 17A                                              | 16A                                                                                                          | 21B                                   | 25B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 18A                                              | 17A                                                                                                          | 22B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 19A                                              | 18A                                                                                                          | 23B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 20A                                              | 19A                                                                                                          | 24B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 21A                                              | 20A                                                                                                          | 25B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 22A                                              | 21A                                                                                                          | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 23A                                              | 22A                                                                                                          | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 24A                                              | 23A                                                                                                          | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 25A                                              | 24A                                                                                                          | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |
| 26A                                              | 25A                                                                                                          | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                   | 26B                                         |

(\*) in caso di sinistro è previsto il passaggio alla SCALA B bonus-malus.

Polizza n. 557652002

## Condizioni di assicurazione

TABELLA 4 - Regole evolutive SCALA B - bonus-malus

| Provenienza<br>SCALA B<br>BONUS-MALUS<br>Classe di merito | Tabella Regole Evolutive SCALA B bonus-malus - assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati |                                    |                                      |                                      |                                      |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                           | Scala B<br>bonus-malus<br>0 sinistri                                                                               | Scala A<br>bonus<br>0 sinistri (*) | Scala B<br>bonus-malus<br>1 sinistro | Scala B<br>bonus-malus<br>2 sinistri | Scala B<br>bonus-malus<br>3 sinistri | Scala B<br>bonus-malus<br>4 o più sinistri |
| -13B                                                      | -13B                                                                                                               | -13A                               | -5B                                  | 1B                                   | 9B                                   | 14B                                        |
| -12B                                                      | -13B                                                                                                               | -12A                               | -4B                                  | 2B                                   | 10B                                  | 15B                                        |
| -11B                                                      | -12B                                                                                                               | -11A                               | -3B                                  | 3B                                   | 11B                                  | 16B                                        |
| -10B                                                      | -11B                                                                                                               | -10A                               | -2B                                  | 4B                                   | 12B                                  | 17B                                        |
| -9B                                                       | -10B                                                                                                               | -9A                                | -1B                                  | 5B                                   | 13B                                  | 18B                                        |
| -8B                                                       | -9B                                                                                                                | -8A                                | 0B                                   | 6B                                   | 13B                                  | 18B                                        |
| -7B                                                       | -8B                                                                                                                | -7A                                | 1B                                   | 7B                                   | 14B                                  | 19B                                        |
| -6B                                                       | -7B                                                                                                                | -6A                                | 2B                                   | 9B                                   | 14B                                  | 19B                                        |
| -5B                                                       | -6B                                                                                                                | -5A                                | 3B                                   | 10B                                  | 15B                                  | 20B                                        |
| -4B                                                       | -5B                                                                                                                | -4A                                | 4B                                   | 11B                                  | 15B                                  | 20B                                        |
| -3B                                                       | -4B                                                                                                                | -3A                                | 6B                                   | 12B                                  | 16B                                  | 21B                                        |
| -2B                                                       | -3B                                                                                                                | -2A                                | 7B                                   | 12B                                  | 16B                                  | 21B                                        |
| -1B                                                       | -2B                                                                                                                | -1A                                | 8B                                   | 13B                                  | 17B                                  | 22B                                        |
| 0B                                                        | -1B                                                                                                                | 0A                                 | 9B                                   | 13B                                  | 17B                                  | 22B                                        |
| 1B                                                        | 0B                                                                                                                 | 1A                                 | 10B                                  | 14B                                  | 18B                                  | 23B                                        |
| 2B                                                        | 1B                                                                                                                 | 2A                                 | 11B                                  | 14B                                  | 19B                                  | 24B                                        |
| 3B                                                        | 2B                                                                                                                 | 3A                                 | 12B                                  | 15B                                  | 20B                                  | 25B                                        |
| 4B                                                        | 3B                                                                                                                 | 4A                                 | 13B                                  | 15B                                  | 21B                                  | 26B                                        |
| 5B                                                        | 4B                                                                                                                 | 5A                                 | 14B                                  | 16B                                  | 21B                                  | 26B                                        |
| 6B                                                        | 5B                                                                                                                 | 6A                                 | 14B                                  | 17B                                  | 22B                                  | 26B                                        |
| 7B                                                        | 6B                                                                                                                 | 6A                                 | 15B                                  | 18B                                  | 23B                                  | 26B                                        |
| 8B                                                        | 7B                                                                                                                 | 7A                                 | 15B                                  | 19B                                  | 24B                                  | 26B                                        |
| 9B                                                        | 8B                                                                                                                 | 8A                                 | 16B                                  | 20B                                  | 25B                                  | 26B                                        |
| 10B                                                       | 9B                                                                                                                 | 9A                                 | 16B                                  | 20B                                  | 25B                                  | 26B                                        |
| 11B                                                       | 10B                                                                                                                | 10A                                | 16B                                  | 20B                                  | 25B                                  | 26B                                        |
| 12B                                                       | 11B                                                                                                                | 11A                                | 17B                                  | 21B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 13B                                                       | 12B                                                                                                                | 12A                                | 17B                                  | 21B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 14B                                                       | 13B                                                                                                                | 13A                                | 18B                                  | 22B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 15B                                                       | 14B                                                                                                                | 14A                                | 19B                                  | 23B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 16B                                                       | 15B                                                                                                                | 15A                                | 20B                                  | 24B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 17B                                                       | 16B                                                                                                                | 16A                                | 21B                                  | 25B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 18B                                                       | 17B                                                                                                                | 17A                                | 22B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 19B                                                       | 18B                                                                                                                | 18A                                | 23B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 20B                                                       | 19B                                                                                                                | 19A                                | 24B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 21B                                                       | 20B                                                                                                                | 20A                                | 25B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 22B                                                       | 21B                                                                                                                | 21A                                | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 23B                                                       | 22B                                                                                                                | 22A                                | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 24B                                                       | 23B                                                                                                                | 23A                                | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 25B                                                       | 24B                                                                                                                | 24A                                | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |
| 26B                                                       | 25B                                                                                                                | 25A                                | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                  | 26B                                        |

(\*) passaggio alla SCALA A bonus se maturato un attestato indenne con indicazione della sinistrosità pregressa almeno degli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso.

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

**Struttura del periodo di osservazione:**

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

## Condizioni di assicurazione

La sostituzione del contratto, per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto**, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito"**.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

### Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza classe CU

#### VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE

- **classe 14B Scala B bonus/malus (CU 14)** se assicurato:
  - < = 30 giorni dall'immatricolazione;
  - > 30 giorni dall'immatricolazione **CON dichiarazione di non circolazione.**
- **classe 26B Scala B bonus/malus (CU 18)** se assicurato:
  - > 30 giorni dall'immatricolazione **SENZA dichiarazione di non circolazione.**

#### VEICOLO ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

- **classe 15B Scala B bonus/malus (CU 14)** se assicurato:
  - < = 30 giorni dall'acquisto;
  - > 30 giorni dall'acquisto **CON dichiarazione di non circolazione.**
- **classe 26B Scala B bonus/malus (CU 18)** se assicurato:
  - > 30 giorni dall'acquisto **SENZA dichiarazione di non circolazione.**

**AUTOVETTURE "KM 0"** (precedente proprietario "concessionario", provenienza da voltura al P.R.A.): si applicano le medesime regole della prima immatricolazione a condizione che tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto non siano trascorsi più di 150 giorni.

#### UTILIZZO DELL'ATTESTATO SU VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE - ACQUISTATO USATO

(veicolo aggiuntivo legge 40/2007)

Se il veicolo da assicurare è stato immatricolato, o acquistato da meno di 30 giorni rispetto alla decorrenza della nuova polizza:

- a) **Attestato emesso da altra Impresa:** classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi.**
- b) **Attestato emesso da Allianz per prodotto autovetture bonus/malus antecedente alla tariffa unificata 2011 e successive:**
  - attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n.1;**
  - attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n.1 colonna altri casi.**
- c) **Attestato emesso da Allianz per prodotto autovetture bonus/malus edizione unificata 2011 e successive:**
  - attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
  - attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi.**

Se il veicolo da assicurare è stato immatricolato, o acquistato da più di 30 giorni rispetto alla decorrenza della nuova polizza:

- **CON dichiarazione di non circolazione:**
  - a) **attestato emesso da altra Impresa:** classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi;**
  - b) **attestato emesso da Allianz per prodotto autovetture bonus/malus antecedente alla tariffa unificata 2011 e successive:**
    - attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n.1;**
    - attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva **tabella n. 1 colonna altri casi;**



## Condizioni di assicurazione

### c) attestato emesso da Allianz per prodotto autovetture bonus/malus edizione unificata 2011 e successive:

- attestato utilizzato per assicurare un ulteriore veicolo proprio (il contraente proprietario del nuovo contratto è lo stesso del contratto a cui l'attestato si riferisce): recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
- attestato utilizzato da familiare convivente: classe CU attestato e classe interna determinata dalla successiva tabella n. 1 colonna altri casi.

### ■ SENZA dichiarazione di non circolazione:

- CU e classe interna per veicolo di prima immatricolazione, o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

## VEICOLO GIA' ASSICURATO

### 1. VALIDITA' ATTESTATO - REGOLE GENERALI

L'attestato di rischio:

- ha una validità di 5 anni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito;
- può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito;
- deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione se utilizzato trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del contratto a cui è riferito.

### ATTESTATO CON VALIDITA' < = 5 ANNI

- Se attestato utilizzato entro 15 giorni dalla scadenza del contratto a cui è riferito: valorizzazione attestato.
- Se attestato utilizzato dopo 15 giorni dalla scadenza del contratto a cui è riferito:
  - **CON dichiarazione di non circolazione - valorizzazione attestato;**
  - **SENZA dichiarazione di non circolazione - massima penalizzazione, classe 26B scala B BM (CU 18)**

### ATTESTATO NON VALIDO PERCHE' > 5 ANNI

- veicolo **prima immatricolazione** = classe d'ingresso prevista;
- veicolo **acquistato usato** = classe d'ingresso prevista.

### 2. CON ATTESTATO EMESSO DA ALTRA IMPRESA

- **Attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** recepimento della classe CU dell'attestato e classe interna determinata dalla successiva tabella n. 1.
- **Attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus:** per l'assegnazione in Scala A Bonus è necessario un attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne da sinistri di tutti i tipi - principale, paritario penalizzante, paritario - almeno negli ultimi 5 anni, compreso l'anno in corso.  
In tutti gli altri casi il contratto è assegnato alla scala B Bonus Malus.  
La classe è attribuita secondo i criteri della seguente tabella n. 1.

TABELLA 1

| CLASSE CU | CLASSE DI INSERIMENTO        |               |                              |                              |                                    |            |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|
|           | Attestato completo e indenne |               | indenne<br>ultimi 5 e 4 anni | 1 sinistro*<br>ultimi 4 anni | 2 o più sinistri*<br>ultimi 4 anni | altri casi |
|           | ultimi 6 anni                | ultimi 5 anni |                              |                              |                                    |            |
|           | SCALA A Bonus                |               | SCALA B Bonus/Malus          |                              |                                    |            |
| 1         | -8A                          | -6A           | -3B                          | 5B                           | 7B                                 | 1B         |
| 2         | -6A                          | -4A           | -2B                          | 6B                           | 8B                                 | 2B         |
| 3         | -4A                          | -2A           | 0B                           | 7B                           | 9B                                 | 3B         |
| 4         | -2A                          | -1A           | 0B                           | 8B                           | 10B                                | 4B         |
| 5         | -1A                          | 0A            | 2B                           | 9B                           | 11B                                | 5B         |
| 6         | 0A                           | 2A            | 3B                           | 10B                          | 12B                                | 6B         |
| 7         | 2A                           | 4A            | 5B                           | 11B                          | 13B                                | 7B         |
| 8         | 4A                           | 6A            | 7B                           | 12B                          | 14B                                | 8B         |
| 9         | 6A                           | 7A            | 8B                           | 13B                          | 15B                                | 9B         |
| 10        | 7A                           | 8A            | 9B                           | 14B                          | 16B                                | 10B        |
| 11        | 8A                           | 10A           | 11B                          | 15B                          | 17B                                | 11B        |
| 12        | 9A                           | 11A           | 12B                          | 17B                          | 19B                                | 12B        |
| 13        | 12A                          | 12A           | 13B                          | 18B                          | 20B                                | 13B        |
| 14        | 15A                          | 15A           | 15B                          | 20B                          | 22B                                | 15B        |

Polizza n. 557652002

## Condizioni di assicurazione

|    |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 17A | 17A | 17B | 21B | 23B | 17B |
| 16 | 18A | 18A | 18B | 22B | 24B | 18B |
| 17 | 19A | 19A | 19B | 24B | 25B | 19B |
| 18 | 21A | 21A | 21B | 25B | 26B | 21B |

## Avvertenze:

- a) nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- b) per il conteggio dei sinistri, nelle colonne contrassegnate da un asterisco, si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- c) le annualità con sigla N.A. o N.D. non sono considerate annualità indenni;
- d) se si verifica una delle sotto riportate circostanze, salvo il caso di attivazione della legge 40/2007, la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
- 1 sinistro penalizzante nell'anno in corso, o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella n. 1 più due classi);
  - 2 o più sinistri penalizzanti nell'anno in corso, o nel precedente: aggiungere 3 classi (classe tabella n. 1 più tre classi);
  - se la CU è inferiore alla 7, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A. o N.D., aggiungere 2 classi (classe tabella n. 1 più due classi);
  - per l'età dell'assicurando, la classe interna minima, indipendentemente dalla precedente tabella n. 1, non può essere inferiore a quella indicata nel prospetto che segue:

| Età - Classe minima |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Età                 | 18 anni | 19 anni | 20 anni | 21 anni | 22 anni | 23 anni | 24 anni | 25 anni |
| Scala A Bonus       | //      | //      | //      | //      | 8A      | 7A      | 6A      | 5A      |
| Scala B Bonus/Malus | 11B     | 10B     | 9B      | 9B      | 8B      | 7B      | 6B      | 5B      |

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato**
- oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato

- **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario. In questo caso si deve acquisire: l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione, o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

## 3. CON ATTESTATO DI RISCHIO ALLIANZ

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus: recepimento classe CU e classe interna determinata da calcolo e applicazione precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa;**
- **attestato di contratto in forma bonus/malus, si deve tenere conto di quanto segue:**
  - **attestato Allianz relativo a prodotto autovetture edizione unificata 2011 e successive** = recepimento classe CU e classe interna dell'attestato;
  - **attestato Allianz relativo a prodotto autovetture di edizione antecedente alla unificata 2011 e precedenti** = recepimento classe CU da attestato e classe interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra Impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.), di un veicolo diverso dall'autovettura assicura con un nuovo contratto un'autovettura - o un veicolo equiparabile - la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario **non è stato maturato un attestato** si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
- se sul contratto originario **è stato maturato un attestato** la classe è attribuita in forza della tabella n.2 (CU 14).

TABELLA 2

| Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati |                          |                                                 |                                                    |                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| indenne<br>ultimi 6 anni<br>Scala A bonus            | indenne<br>ultimi 5 anni | indenne<br>ultimi 4 anni<br>Scala B bonus/malus | 1 sinistro<br>ultimi 4 anni<br>Scala B bonus/malus | 2 o più sinistri<br>ultimi 4 anni<br>Scala B bonus/malus | altri casi<br>Scala B bonus/malus |
| 9A                                                   | 10A/10B (1)              | 10B                                             | 15B                                                | 17B                                                      | 14B                               |

(1) l'assegnazione alla Scala A bonus può avvenire solo in caso di attestato completo (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni, compreso l'anno in corso; in caso contrario il contratto è assegnato alla Scala B bonus/malus

Le predette regole di inserimento si applicano anche nel caso di fuoristrada precedentemente assicurato come autocarro da assicurare come autovettura.

## Condizioni di assicurazione

### 4. SENZA ATTESTATO

- Classe 26B Scala B bonus/malus.

### ALTRI CASI

#### VEICOLO GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)

- **CONSEGNA** precedente contratto temporaneo:
  - **decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea:**
    - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz;
    - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz.
  - **decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi:**
    - **CON** dichiarazione di non circolazione:
      - classe CU della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz;
      - classe CU e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz.
    - **SENZA** dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione.
  - **decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea:**
    - **CON** dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione;
    - **SENZA** dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione.
- **NON CONSEGNA** precedente contratto temporaneo: massima penalizzazione.

#### VEICOLO CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)

- **CONSEGNA** precedente contratto:
  - **decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto:** classe di ingresso voltura.
  - **decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi:**
    - **CON** dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura;
    - **SENZA** dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione.
  - **decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto:**
    - **CON** dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura;
    - **SENZA** dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione.
- **NON CONSEGNA** precedente contratto: massima penalizzazione.

#### VEICOLO RUBATO/RITROVATO & VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)

- **Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:**
  - validità attestato < = 5 anni:
    - classe CU e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive);
    - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e precedenti).
  - validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione.
- **Attestato GIA' reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:**
  - validità attestato < = 5 anni:
    - classe CU e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive);
    - classe CU da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2011 e precedenti).
  - validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione.

#### VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO

- **SENZA dichiarazione precedente assicuratore:** classe 14B Scala B bonus/malus (CU14).
- **CON dichiarazione del precedente assicuratore:** determinazione classe interna e classe CU in base alla sinistrosità degli anni assicurati. Per l'assegnazione alla **Scala A bonus** o alla **Scala B bonus/malus** valgono le regole di completezza della dichiarazione e l'indennità sinistri, entrambi di almeno 5 anni.

#### VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE CU

- Classe 14B Scala B bonus/malus (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.

#### VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE CU

- Calcolo della CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente **tabella n. 3**;
- Assegnazione della classe interna determinata secondo i principi della precedente **tabella n. 1**.

### TABELLA 3

## Condizioni di assicurazione

|                     |   |    |    |    |    |    |
|---------------------|---|----|----|----|----|----|
| ANNI SENZA SINISTRI | 5 | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
| CLASSE DI CU        | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

### ALLIANZ S.p.A. - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### GARANZIE RISCHI ACCESSORI AUTO MOD. AZ1

#### SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

#### INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

##### INCENDIO

##### Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia "Incendio" è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dall'incendio totale o parziale del veicolo.

**Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.**

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti da:

- esplosione o scoppio originati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido;
- incendio conseguente ad azione diretta del fulmine;
- incendio, esplosione o scoppio del Battery Pack (pacco batterie) dedicato a fornire energia all'apparato motore o ad uno degli apparati motore del veicolo.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale).**

##### Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

■ **Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse**

La garanzia incendio di cui all'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio" è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

■ **Irraggiamento di calore - solo autovetture**

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Incendio", la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato - compreso il "Battery Pack" (pacco batterie) - conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio (anche derivante da scoppio od esplosione) se lo stesso non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

##### Articolo 3 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO

**L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:**

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

**L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale per i danni subiti**

## Condizioni di assicurazione

durante le operazioni di installazione e rimozione del **"Battery Pack"** (pacco batterie) o quando quest'ultimo si trovi separato dal veicolo.

### FURTO

#### Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE FURTO

Nei limiti dei capitali e massimali indicati in polizza e con detrazione degli scoperti previsti dal contratto, la garanzia **"Furto"** è prestata a valore intero e prevede la riparazione o il ripristino della cosa danneggiata, oppure un indennizzo in denaro a fronte dei danni materiali e diretti causati dal furto totale o parziale del veicolo.

**Sono escluse dalla garanzia le cose trasportate.**

Forme di garanzia **"Furto"** sottoscrivibili:

**a) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI**

Vale quanto previsto al precedente punto a) **"Furto totale e parziale con scoperto"**, con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**c) FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**

Vale quanto previsto al precedente punto a) **"Furto totale e parziale con scoperto"** senza applicazione di alcuno scoperto.

**Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**d) FURTO TOTALE CON SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**

In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo.

**Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:**

- furto parziale;
- causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- conseguenti al tentativo di furto.

**e) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO - FORMA DI COPERTURA RISERVATA ALLE AUTOVETTURE USO PRIVATO**

Vale quanto previsto al punto precedente d) **"Furto totale con scoperto"** senza applicazione di scoperto.

**Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da:**

- furto parziale;
- causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- conseguenti al tentativo di furto.

Per tutte le forme di garanzia furto sopradescritte - salvo esclusione espressa in relazione alla singola forma - sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. **Restano comunque esclusi** i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

#### Articolo 2 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA FURTO - DANNI CORRELATI AL FURTO - SOLO PER AUTOVETTURE

**Avvertenza importante:** le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula **"Furto totale"** con o senza scoperto.

1. **Furto di cose non assicurate:** a parziale deroga dell'articolo 1 **"Oggetto dell'assicurazione Furto"** l'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.
2. **Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici):** a parziale deroga dell'articolo 1 **"Oggetto dell'assicurazione Furto"** nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e

## Condizioni di assicurazione

diretti subito dall'autovettura a seguito di atti vandalici commessi successivamente all'evento furto o rapina; è prevista l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

### Articolo 3 - RIMBORSO SPESE "PROCURA NOTARILE A VENDERE" (in caso di furto totale)

**Nel solo caso di furto totale**, l'Impresa corrisponde - **con il limite massimo di euro 100** - un'indennità a copertura delle spese sostenute e documentate dall'assicurato per il rilascio della "Procura notarile a vendere" richiesta **in originale** dall'Impresa ai fini dell'istruzione del sinistro e della gestione dell'eventuale procedura di ritrovamento e/o recupero del veicolo.

L'indennità è riconosciuta all'assicurato anche in caso di ritrovamento del veicolo avvenuto prima della liquidazione del danno, a condizione che le spese siano state sostenute o che l'assicurato si sia impegnato irrevocabilmente a sostenerle a seguito di espressa richiesta dell'Impresa avanzata prima del ritrovamento del veicolo stesso.

Ai fini dell'indennizzo, **l'assicurato è tenuto a consegnare all'Impresa l'originale della procura notarile a vendere e del relativo giustificativo di pagamento valido ai fini fiscali.**

### Articolo 4 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

1. In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti indicati in contratto e previsti dalla singola forma di copertura.

2. Casi particolari

a. Furto totale di veicolo dotato di antifurto satellitare

Opera solo se all'assicurato viene riconosciuta una riduzione di premio a fronte dell'installazione di un antifurto satellitare o di altro antifurto con tecnologie assimilabili a quella satellitare (quale, a titolo d'esempio, antifurto a radiofrequenze).

La garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al **25% dell'ammontare del danno** nei casi di:

- installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;
- mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;
- furto concomitante con il periodo di guasto o di mancato funzionamento dell'antifurto. L'Impresa va informata anche tramite mail o fax, del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo impiegato per la riparazione è equiparato al guasto.

Lo scoperto opera in sostituzione di quello eventualmente previsto in polizza e si applica anche qualora il contratto non preveda alcuno scoperto.

b. Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito - autovetture in uso privato

In caso di furto totale o di rapina, lo scoperto indicato in polizza è ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.

c. Riparazione presso carrozzerie convenzionate - dimezzamento di minimo e scoperto (solo per autovetture)

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### Articolo 5 - ESCLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE FURTO

**L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:**

- dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; rientra tra le ipotesi di colpa grave l'aver agevolato la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali lasciate incustodite sul veicolo stesso;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

**L'assicurazione, per quanto riguarda i danni alla componente "Battery Pack" (pacco batterie) dei veicoli a trazione totalmente o parzialmente elettrica utilizzata per fornire energia alla propulsione del veicolo, non vale quando**

## Condizioni di assicurazione

quest'ultimo si trovi separato dal veicolo, salvo il caso di danni derivanti da furto consumato (con successivo ritrovamento del componente) o tentato.

### NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

#### Articolo 1 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

#### Articolo 2 - VALORE ASSICURATO ED ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il valore assicurato deve essere corrispondente al valore di listino (veicolo di nuova immatricolazione assicurato per la prima volta) oppure al valore commerciale del veicolo (veicolo usato oppure già immatricolato all'estero e successivamente nazionalizzato).

Se compresi nel valore del veicolo, rientrano in copertura:

- **gli optional e gli accessori**, intesi come dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se le dotazioni di cui sopra determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **in caso contrario non verrà corrisposto alcun indennizzo a tale titolo**;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
  1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da **sistemi multimediali ad installazione fissa di serie**, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
  2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie**, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

#### Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di **euro 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo)** in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

#### Articolo 3 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

## Condizioni di assicurazione

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo **articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo **articolo 4 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo **articolo 6 "Determinazione dell'ammontare del danno"**.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

### Articolo 4 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### Articolo 5 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIE "INCENDIO E FURTO" E ADEMPIMENTI

**In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.** L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, **entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile)** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

**L'assicurato deve:**

- fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.

La corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

#### IN CASO DI FURTO TOTALE

Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a cura e spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);
- certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).

**Nel caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, l'assicurato - a proprie spese - è tenuto a consegnare all'Impresa:**

- originale della procura notarile a vendere;
- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo (nel caso di rapina, salvo quelle sottratte con violenza).

Inoltre, i seguenti documenti andranno consegnati all'Impresa che, terminati gli accertamenti, li restituirà trattenendone copia:



## Condizioni di assicurazione

- originale del certificato cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita di possesso;
- originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, in formato cartaceo o digitale (codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale sul sito [www.aci.it](http://www.aci.it)), oppure
- originale del documento unico di circolazione.

**IN CASO DI PERDITA TOTALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI FURTO O INCENDIO** se ritenuto necessario, l'Impresa può richiedere in originale, a cura e spesa dell'assicurato:

- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;
- documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera, nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

L'impresa è autorizzata:

- ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;
- ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

### Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- a) **PERDITA TOTALE:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.

L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:

- **autovetture:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
- **motoveicoli e ciclomotori:** il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

#### Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- b) **DANNO PARZIALE:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
- Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, per procedere all'indennizzo viene richiesta la consegna all'Impresa della documentazione fiscale dettagliata (con indicati gli

## Condizioni di assicurazione

identificativi delle singole parti) a comprova dell'acquisto e del costo delle componenti montate in sostituzione di quelle irreversibilmente danneggiate o sottratte. L'Impresa si riserva la facoltà di verificare, anche presso lo stesso emittente, la congruità della predetta documentazione e/o di richiedere l'esibizione/consegna in copia delle bolle di accompagnamento relative alla fornitura delle componenti in parola.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, con specifico riguardo alle **autovetture ad uso privato**:

- **perdita totale**: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **danno parziale**: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**

### CASO PARTICOLARE "FURTO" - RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- a) **prima della corresponsione dell'indennizzo**: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'**articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto"**;
- b) **dopo la corresponsione dell'indennizzo**, l'assicurato potrà optare se:
  1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'Impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi **articolo "Denuncia di sinistro garanzie Incendio e furto e adempimenti"**);
  2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente **articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione furto" della sezione "Furto"**).

**Le opzioni di cui al precedente punto b) potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.**

In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto **b)1** del presente articolo.

### AVVERTENZA

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, e/o di incendio risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

### Articolo 7 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

## SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

## PROTEZIONE VALORE

Estensione di garanzia a pagamento, concedibile solo ad autovetture uso privato con data di immatricolazione inferiore a 4 mesi.

## Condizioni di assicurazione

### Articolo 1 - OGGETTO

A **parziale deroga** di quanto previsto dalla regolamentazione in materia di determinazione dell'ammontare del danno prevista per le singole garanzie colpite da sinistro, la clausola "PROTEZIONE VALORE" opera indennizzando il danno come da seguente **articolo 2 "Determinazione dell'ammontare del danno e liquidazione Protezione valore"**.

A **condizione che le stesse siano richiamate in contratto**, la clausola opera in caso di evento - che abbia causato danni al veicolo assicurato - previsto e coperto da una delle seguenti garanzie:

- Incendio;
- Furto;
- Garanzie speciali;
- Kasko completa e Kasko limitata a collisione;
- Imprevisti da circolazione, limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b".

### Articolo 2 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO E LIQUIDAZIONE "PROTEZIONE VALORE"

#### DANNO TOTALE

"Protezione Valore" quantifica il danno in forza dell'anzianità del veicolo calcolata per differenza dalla data di prima immatricolazione al momento del sinistro; pertanto, in caso di veicolo di anzianità:

- **INFERIORE o pari a 2 anni (24 mesi)** - l'indennizzo corrisponde al suo **valore a nuovo**, vale a dire il prezzo del veicolo nuovo - compresi gli accessori/dotazioni previsti di serie dalla casa costruttrice che equipaggiano il veicolo assicurato - come definito in glossario e indicato in polizza.
- **SUPERIORE a 2 anni (compimento del 24° mese)** - l'indennizzo è pari al **valore assicurato** attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional", aggiornato automaticamente di anno in anno dall'Impresa e riportato sui documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.

A maggior chiarimento, **se nel corso della stessa annualità assicurativa** al momento del sinistro il veicolo è di anzianità:

- inferiore o pari a 24 mesi, il danno è indennizzato con **valore a nuovo**;
- superiore a 24 mesi, il danno è indennizzato con **valore assicurato**.

#### Al compimento dei 10 anni (120 mesi) di anzianità del veicolo

Al compimento del 10° anno di anzianità del veicolo la clausola cessa definitivamente di avere efficacia.

Qualora il raggiungimento del 10° anno (ovvero del 120° mese) di anzianità del veicolo ricada nel corso dell'annualità assicurativa, "Protezione valore" mantiene la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza, per poi decadere automaticamente.

Almeno un mese prima del termine di validità del contratto, l'Impresa comunica al contraente la cessazione dell'operatività della clausola "Protezione Valore" e lo informa sulle modalità di prosecuzione del contratto; **successivamente, al contratto si riterrà applicata la regolamentazione in materia di determinazione dell'ammontare del danno così come prevista da ciascuna singola garanzia colpita da sinistro.**

#### DANNO PARZIALE

In caso di DANNO PARZIALE subito dal veicolo di anzianità inferiore a 10 anni (120 mesi) che non comporti la perdita totale del veicolo, non si considera il degrado d'uso per tutte le parti dello stesso.

**Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero).**

### Articolo 3 - PRECISAZIONI

#### ■ DANNO TOTALE

Agli effetti della presente clausola, **comporta danno totale** il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:

1. subisca un **danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato** così come sopra definito;
2. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

#### ■ PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per inizio del periodo di assicurazione si intende:

- contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
- prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
- sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituita alla data di scadenza indicata.

## Condizioni di assicurazione

### ■ OPTIONAL, ACCESSORI E APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

Il valore è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

### ■ MASSIMO INDENNIZZABILE

Il danno determinato come sopra non può superare il valore quantificato (così come definito all'art. 2 "Determinazione dell'ammontare del danno e liquidazione "Protezione valore") al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a/i dal contratto.

### ■ SPESE E COSTI NON INDENNIZZABILI

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

### ■ NORMATIVA CONTRATTUALE

Fatte salve le deroghe espressamente indicate, per quanto non previsto dalla presente clausola avranno vigore le norme contenute nella regolamentazione della specifica garanzia colpita da sinistro, nello specifico "Incendio", "Furto", "Garanzie speciali", "Kasko completa", "Kasko limitata a collisione", "Imprevisti da circolazione" (limitatamente al caso di "Urto o collisione con animali" e solo se selezionato il massimale "valore commerciale - opzione b"), quando espressamente richiamate in contratto.

## SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

## KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE

### Articolo 1 - STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

| Classi di merito       | +5    | +4    | +3    | +2    | +1    | 0     | 1     | 2     |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Coefficienti di premio | 0,740 | 0,757 | 0,775 | 0,794 | 0,815 | 0,837 | 0,872 | 0,916 |
| Classi di merito       | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| Coefficienti di premio | 0,962 | 1,011 | 1,063 | 1,118 | 1,177 | 1,239 | 1,306 | 1,397 |
| Classi di merito       | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    |
| Coefficienti di premio | 1,517 | 1,657 | 1,831 | 2,049 | 2,295 | 2,703 | 3,183 | 3,575 |

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio. Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri Kasko verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Regole evolutive della classe Kasko in base ai sinistri osservati

## Condizioni di assicurazione

| Classe di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri |
|------------------|------------|------------|------------|------------------|
| +5               | +5         | 1          | 5          | 9                |
| +4               | +5         | 2          | 6          | 10               |
| +3               | +4         | 3          | 7          | 11               |
| +2               | +3         | 4          | 8          | 12               |
| +1               | +2         | 5          | 9          | 13               |
| 0                | +1         | 6          | 10         | 14               |
| 1                | 0          | 7          | 11         | 15               |
| 2                | 1          | 8          | 12         | 16               |
| 3                | 2          | 9          | 13         | 17               |
| 4                | 3          | 10         | 13         | 18               |
| 5                | 4          | 11         | 14         | 18               |
| 6                | 5          | 12         | 15         | 18               |
| 7                | 6          | 13         | 16         | 18               |
| 8                | 7          | 13         | 16         | 18               |
| 9                | 8          | 14         | 17         | 18               |
| 10               | 9          | 15         | 17         | 18               |
| 11               | 10         | 15         | 18         | 18               |
| 12               | 11         | 16         | 18         | 18               |
| 13               | 12         | 16         | 18         | 18               |
| 14               | 13         | 17         | 18         | 18               |
| 15               | 14         | 18         | 18         | 18               |
| 16               | 15         | 18         | 18         | 18               |
| 17               | 16         | 18         | 18         | 18               |
| 18               | 17         | 18         | 18         | 18               |

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2020 al 31/12/2021) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2020 al 31/12/2020) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2021).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

#### Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

#### Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i

## Condizioni di assicurazione

predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **penna la loro non indennizzabilità**;

■ **gli apparecchi audio-fono-visivi:**

1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE:** sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da **sistemi multimediali ad installazione fissa di serie**, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE:** la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie**, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, **ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto** riportati nella stessa.

**Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)**

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di **euro 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo)** in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;
- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

**Agevolazione a seguito di invalidità permanente**

Se, a seguito di uno degli eventi coperti dalla garanzia, l'intestatario al PRA del veicolo assicurato abbia riportato un'invalidità permanente **superiore al 40%**, l'Impresa - in aggiunta all'indennizzo previsto per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - corrisponde un ulteriore importo (con il **limite massimo di euro 2.500 per evento per annualità assicurativa**) pari alla spesa sostenuta:

- per le modifiche necessarie a consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili, oppure
- in caso di perdita totale, per l'acquisto di un veicolo adattato al trasporto o utilizzo da parte di disabili.

La liquidazione dell'ulteriore indennizzo è subordinata alla consegna di copia della:

- **fattura a comprova delle spese sostenute per le modifiche effettuate per consentire il trasporto/l'utilizzo da parte di disabili o per l'acquisto del veicolo adattato;**
- **documentazione medica attestante l'invalidità.**

### Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE

La garanzia opera con la franchigia riportata sullo stampato di polizza.

**RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE**

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino del danno parziale al veicolo, la franchigia sarà applicata nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

### Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;

## Condizioni di assicurazione

- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre, non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); in caso risultino danneggiati, nello stesso sinistro, uno o più cerchi e pneumatici unitamente ad altra parte del veicolo assicurato, verranno indennizzati i danni subiti da tutti i componenti sempre esclusi gli pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da eventuale aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

### Articolo 6 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

### Articolo 7 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato - veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo **articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo **articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

## Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto **dall'articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"**.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

### Articolo 8 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

### Articolo 9 - DENUNCIA DI SINISTRO GARANZIA "KASKO LIMITATA A COLLISIONE"

**In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.** L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

### Articolo 10 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **In caso di PERDITA TOTALE** (danno superiore all'85% del valore del veicolo) l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

#### Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.

- **In caso di DANNO PARZIALE** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

**Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.** Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

**L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.**

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di **perdita totale** il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso. **Se il veicolo ne sia dotato, è escluso l'impianto di scarico, per il quale l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**



## Condizioni di assicurazione

### Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

### SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

### GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

#### PACCHETTO 1

#### Articolo 1 - ROTTURA CRISTALLI

##### a) Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; **sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

**Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.**

**Non sono indennizzabili i costi relativi:**

1. alla sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;
2. alle operazioni di calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.

##### b) Massimale

La garanzia opera con il **limite massimo di indennizzo per evento** pari ad **euro 450,00**, innalzabile - con versamento del relativo sovrappremio - ad **euro 600,00, euro 1.000,00 o euro 2.000,00**. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e **previa esibizione di fattura**.

##### c) Scoperto

E' previsto uno **scoperto** pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

##### d) Rispristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa - normativa, massimale e scoperti dedicati

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa:

- a parziale deroga di quanto previsto al punto a.1 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alla sostituzione - se necessaria - dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo del quale, a giudizio dei tecnici incaricati, si sia a sua volta resa necessaria la sostituzione;
- a parziale deroga di quanto previsto al punto a.2 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alle operazioni di calibratura/ricalibratura dei soli sensori sostituiti (vedi punto l. di cui sopra);
- il massimale prescelto dall'assicurato ed indicato in polizza (vedi lettera b. "Massimale" della presente garanzia) viene maggiorato dell'importo fisso di euro 150,00 fermo il resto;
- l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:
  - a. riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
  - b. sostituzione del/dei cristallo/i:
    - 1) nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
    - 2) applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

## Condizioni di assicurazione

### Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, **mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.**

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo **articolo 16 "Denuncia del sinistro"** della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autovetture.

### Articolo 2 - TRASPORTO FERITI CON AMBULANZA

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di euro 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.

**Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.**

### Articolo 3 - IMBRATTAMENTO PER TRASPORTO FERITI

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di euro 300,00** per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

**Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.**

### Articolo 4 - GARANZIA BAGAGLIO

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di euro 300,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

**Sono esclusi dalla garanzia** i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi telefonici (smartphone e simili), i tablet e personal computer, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

### Articolo 5 - AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di euro 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

### Articolo 6 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

**Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire** la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

### Articolo 7 - SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE

Nel caso di **furto totale** del veicolo contenente le chiavi dell'abitazione, l'Impresa rimborsa - su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti - le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza sino ad un **massimo di euro 75,00** per evento e anno assicurativo.

### Articolo 8 - RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

## Condizioni di assicurazione

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di euro 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

### PACCHETTO 2

Composto dal "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti garanzie:

#### Articolo 9 - PROTEZIONE PATENTE

Le prestazioni assicurative che seguono sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- indennità autoscuola (recupero punti) con il **limite di euro 500,00 per anno assicurativo**;
- indennità azzeramento punteggio con il **limite di euro 750,00 per anno assicurativo**;
- furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il **limite di euro 250,00 per anno assicurativo**.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio alla revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

**Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica**, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

- un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
- un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione **vale solo per il veicolo identificato in polizza**.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

- a) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di euro 500,00 per anno assicurativo.**

Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati.

**Per ottenere il rimborso vanno presentati:**

- copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese sostenute.

**La garanzia è operante se:**

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

- b) indennità azzeramento punteggio con il limite di euro 750,00 per anno assicurativo.**

## Condizioni di assicurazione

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente.

**Per ottenere il rimborso vanno presentati:**

- copia del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

**La garanzia è operante se:**

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

**c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di euro 250,00 per anno assicurativo.**

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

**In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione**, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

**In caso di deterioramento**, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'**articolo 15 "Esclusioni"** della presente sezione **"Sistema di coperture per il veicolo – Garanzie Aggiuntive Autovetture"**, la garanzia **"Protezione patente"** non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

### Articolo 10 - RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, REIMMATRICOLAZIONE E VOLTURA

In caso di furto totale o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.

**Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da:** Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.

**Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da:** Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.

Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Sono, inoltre indennizzate - con il **limite di euro 400** - le spese sostenute dall'assicurato per la nuova immatricolazione del veicolo assicurato in caso di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto delle targhe.

### Articolo 11 - DANNI DA INCENDIO A LOCALI ADIBITI A BOX O RIMESSA

## Condizioni di assicurazione

L'Impresa corrisponde - **con il limite massimo di euro 5.000 per sinistro** - un indennizzo a copertura dei danni subiti dai locali adibiti a box o rimessa, di proprietà del Contraente o dell'Intestatario del veicolo indicato in polizza, a seguito di incendio del veicolo assicurato e/o di sua esplosione e/o scoppio, purché dovuti a causa accidentale.

**Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate a detti locali in occasione del ripristino, le spese per collaudi e/o permessi e/o autorizzazioni di qualunque natura, i danni da mancato godimento o uso, i danni al contenuto dei locali anche se costituenti dotazioni del veicolo occasionalmente non montate sul veicolo stesso ed altri pregiudizi.**

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico. L'Assicurato, unitamente alla denuncia di sinistro, **dovrà produrre** copia del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità di Polizia Giudiziaria.

### Articolo 12 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di euro 500,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

### Articolo 13 - RIPRISTINO ANTIFURTO O NAVIGATORE SATELLITARE DA SINISTRO DA CIRCOLAZIONE

L'Impresa corrisponde - **con il limite massimo di euro 700 per sinistro** - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino - o se necessario per la sostituzione - dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resisi necessari a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso il ripristino consista nella riprogrammazione degli impianti assicurati.

**L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.**

### Articolo 14 - RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

L'impresa corrisponde - **con il limite massimo di euro 100 per sinistro** - un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni **in caso di rapina o furto totale del veicolo assicurato e del suo successivo ritrovamento.**

L'Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, **deve produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.**

### Articolo 15 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza:

- di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

### Articolo 16 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE AGGIUNTIVE"

**In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.** L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (articolo 1913 del codice civile) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

### Articolo 17 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se - in caso di garanzia "Rottura cristalli" - il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con l'Impresa.

## Condizioni di assicurazione

### SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

### GARANZIE SPECIALI - VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE

#### Articolo 1 - ATTI VANDALICI - EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- eventi naturali:
  - grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani;
  - alluvioni, inondazioni, allagamenti purché determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua, mareggiate;
  - frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- eventi sociopolitici: tumulti popolari, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, scioperi, sommosse popolari, rivolte, rivoluzioni;
- atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
  1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: sono indennizzabili i danni - come sopra descritti - subiti da **sistemi multimediali ad installazione fissa di serie**, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, installati dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino e, pertanto, compresi nel valore assicurato.
  2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **sistemi multimediali ad installazione fissa non di serie**, quali lettori multimediali, schermi, navigatori GPS, impianti di antifurto satellitare e altri dispositivi simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se i dispositivi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare:

- il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- il limite del capitale assicurato indicato in polizza;

ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto riportati nella stessa.

Se, alla stipula del contratto, l'assicurato dichiara che il veicolo è abitualmente custodito in un luogo chiuso adibito a rimessa veicoli, anche ad uso non esclusivo (quale, a titolo di esempio non esaustivo, un box o un garage), lo scoperto riportato in polizza tiene conto della riduzione prevista.

#### **RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE - DIMEZZAMENTO DI MINIMO E SCOPERTO**

Qualora l'assicurato scelga di avvalersi di una carrozzeria convenzionata facente parte della rete "Carrozzeria Amica" per il ripristino dei danni parziali al veicolo, gli scoperti e i relativi minimi saranno applicati nella misura ridotta del 50% rispetto a quanto indicato in polizza.

L'elenco delle carrozzerie convenzionate è disponibile sul sito internet [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

#### **Agevolazione per l'acquisto di un veicolo elettrico (Battery electric vehicle - BEV)**

Se, a seguito di perdita totale del veicolo assicurato conseguente ad uno degli eventi coperti dalla presente garanzia, l'assicurato acquista un veicolo di nuova immatricolazione ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), l'Impresa corrisponde un importo di **euro 1.000 (limitatamente ad un solo evento per anno assicurativo)** in aggiunta all'indennizzo previsto a fronte della perdita totale del veicolo assicurato.

L'importo aggiuntivo è corrisposto se:

- l'acquisto del nuovo veicolo BEV si conclude entro 90 giorni dalla liquidazione del sinistro;
- il nuovo veicolo è della stessa tipologia del veicolo colpito da perdita totale;

## Condizioni di assicurazione

- l'intestatario al PRA del nuovo veicolo BEV coincide con quello del veicolo assicurato.

La liquidazione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla consegna di copia del:

- contratto di acquisto del nuovo veicolo BEV;
- Documento Unico di Circolazione del nuovo veicolo BEV.

### Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da precipitazioni atmosferiche, esondazioni, straripamenti di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad eventuale aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);
- azioni di hackeraggio e/o attacchi informatici in generale.

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

### Articolo 3 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del Codice civile.

### Articolo 4 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.

In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo **articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo **articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"**.

Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dall'**articolo 7 "Determinazione dell'ammontare del danno"**.

Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

### Articolo 5 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

## Condizioni di assicurazione

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.

L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto - anche con altra Impresa - ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

### Articolo 6 - DENUNCIA DI SINISTRO "GARANZIE SPECIALI" E ADEMPIMENTI

**In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.** L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia, anche a mezzo email, alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa anche tramite Posta Elettronica Certificata, entro tre giorni (**articolo 1913 del codice civile**) dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

**L'assicurato deve:**

- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice civile);**
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.**

**In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) o conseguenti a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo, sabotaggio la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:**

- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
- alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione data alla Società viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

### Articolo 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a) **Perdita totale:** si considera perdita totale, un **danno superiore al 85% del valore del veicolo**. L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional/accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro, **al netto del valore del relitto**.

Per autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, il valore commerciale del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi, se assicurati.

Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e quella che avevano gli eventuali optional, accessori ed apparecchi audiofonovisivi al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.

#### Gestione del relitto a seguito di perdita totale

A fronte di perdita totale come sopra definita, l'Impresa può procedere - tenendo interamente a suo carico il costo - alla determinazione del valore di mercato del relitto avvalendosi anche dell'ausilio di piattaforme on line specializzate, mediante aste in forma anonima (oscurando la targa del veicolo) e con offerte vincolanti esclusivamente per i potenziali acquirenti del relitto.

Se la determinazione avviene mediante asta, a conclusione della stessa l'assicurato riceve comunicazione del valore stimato del relitto ed eventualmente dei riferimenti del potenziale acquirente che ha presentato la migliore offerta.

L'assicurato può decidere se mantenere nella propria disponibilità il relitto oppure accettare l'offerta, cedendolo all'acquirente - che tiene a suo carico anche le spese relative al passaggio di proprietà o alla rottamazione - e recuperando l'importo decurtato in fase di liquidazione.



## Condizioni di assicurazione

- b) **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice civile. Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:

- **perdita totale:** se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto - ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- **danno parziale:** non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici e - in caso il veicolo ne sia dotato - l'impianto di scarico e le batterie di avviamento. Per questi componenti l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.**

### Articolo 8 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

## SISTEMA DI COPERTURE PER IL VEICOLO

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

## SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

## ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

**AVVERTENZA:** nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

### Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, **salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie**, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze).

### Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

## Condizioni di assicurazione

### Articolo 3 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

**Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:**

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

**Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:**

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

### Articolo 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.
- b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

## Condizioni di assicurazione

- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

**La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:**

- j) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- l) il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto dello stesso.

## SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

### INTERVENTO SU STRADA

Qualora, a seguito di:

- guasto meccanico o elettrico;
- batteria scarica;
- rottura o foratura pneumatici;
- esaurimento di carburante;
- rottura del cristallo del parabrezza,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvede ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se l'intervento non fosse effettuabile sul posto, la Centrale Operativa organizza il traino del veicolo come previsto dalla successiva garanzia "Soccorso Stradale".

**La Società tiene a proprio carico il solo costo dell'intervento dell'officina mobile; restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, al carburante.**

La Società rimborsa il costo di piccole spese tecniche, **fino ad un importo massimo di euro 50,00 per evento**, per articoli come lampadine, fusibili, minuteria e kit di riparazione delle forature, utilizzati per riparare il veicolo sul posto, se il veicolo non ne sia già provvisto.

### SOCCORSO STRADALE

La presente garanzia opera quando:

1. non fosse possibile effettuare l'intervento sul posto come da precedente garanzia "INTERVENTO SU STRADA" a seguito di:
  - guasto meccanico o elettrico;
  - batteria scarica;
  - rottura o foratura pneumatici;
  - esaurimento di carburante,
  - rottura del cristallo del parabrezza,
2. il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
  - incidente stradale;
  - incendio, esplosione o scoppio;
  - atti vandalici;
  - eventi atmosferici (se non rientranti nell'articolo "Esclusioni");
  - errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
  - chiavi bloccate nel veicolo, danneggiate, smarrite o rubate;
  - tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto totale.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata o fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa da quella proposta, la Centrale Operativa organizza l'erogazione della prestazione, compatibilmente con i tempi e la tipologia dell'intervento richiesto, sostenendo i relativi costi con una **percorrenza massima di 100 Km, andata e ritorno, dal luogo del fermo. Ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato** e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il soccorritore al momento dell'erogazione della prestazione.

## Condizioni di assicurazione

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale.

### RECUPERO ECCEZIONALE – RIMESSA IN CARREGGIATA

Qualora, in caso di incidente oppure in seguito a ritrovamento dopo furto, il veicolo si trovi fuori dalla sede stradale e si renda necessario l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali (quali gru, pattini, carrelli, ecc.) per riportare il veicolo in carreggiata e procedere con il traino, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di euro 1.500,00 per evento**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero eccezionale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

### TAXI

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora:

- l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure l'officina non sia aperta al momento della consegna del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi presso l'albergo messo a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

La garanzia opera anche a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al **massimale complessivo di euro 80,00 per evento**.

### SPESE DI SOGGIORNO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo non sia riparabile in giornata**.

La Centrale Operativa, in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 notti**, con il limite **massimo di euro 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione**.

### VEICOLO SOSTITUTIVO

A seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata. La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata e in base alla sua disponibilità:

- **per autovetture e camper**: un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque **non superiore alla "Categoria Compact"**;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

Il veicolo sostitutivo viene assegnato fino al termine delle riparazioni e **fino ad un massimo di sette giorni consecutivi**; qualora il veicolo sia stato trainato ad un'officina convenzionata con l'Impresa, tale massimale si intende **elevato a dieci giorni consecutivi**.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo. **Il deposito**

## Condizioni di assicurazione

cauzionale, le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le franchigie e le spese vive quali carburante, pedaggi autostradali e accessi ad aree a pagamento sono a carico dell'Assicurato.

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il **massimale di euro 70,00 al giorno**.

In alternativa, in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a euro 300,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Società, qualora disponibili. Per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

**La prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

**La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.**

### RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente del veicolo assicurato e gli eventuali trasportati a titolo gratuito.

La Centrale Operativa organizza il rientro del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del **massimale di euro 550,00 per evento**.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con il mezzo più appropriato; se in aereo, in classe economica; se in treno, in prima classe; se con auto a noleggio, così come previsto dalla precedente garanzia "VEICOLO SOSTITUTIVO", ma **per un periodo massimo di due giorni consecutivi**.

### RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo sia stato riparato e abbia richiesto riparazioni con un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un **biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica** di sola andata per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Inoltre, per recarsi a ritirare il veicolo, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

### TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa organizza tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore, fino ad un **importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro**. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa, **ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il trasportatore al momento dell'erogazione della prestazione**.

### ABBANDONO LEGALE, SPESE DI CUSTODIA e DEMOLIZIONE

## Condizioni di assicurazione

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera e non sia stato possibile erogare la prestazione "TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO" in quanto il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è risultato essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto/rimpatrio.

La Centrale Operativa organizza in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale del veicolo sul posto, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione, compresi i costi di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e la demolizione.

### INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.

**Validità territoriale:** Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

### MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

**Validità territoriale:** Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

**AVVERTENZA:** nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

### Articolo 1 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) e le cui sigle internazionali, indicate sullo stesso, non siano barrate. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze](http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze).

### Articolo 2 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con l'Impresa per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

### Articolo 3 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

## Condizioni di assicurazione

- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

### Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

## Articolo 4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.
- b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
- i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

### La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile per:

- j) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

## Condizioni di assicurazione

- l) il furto o il danneggiamento di accessori, bagagli, materiali e oggetti personali lasciati nel veicolo durante il trasporto dello stesso.

### SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

#### INTERVENTO SU STRADA

Qualora, a seguito di:

- guasto meccanico o elettrico;
- batteria scarica;
- rottura o foratura pneumatici;
- esaurimento di carburante;
- rottura del cristallo del parabrezza,

il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare l'intervento sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvede ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se l'intervento non fosse effettuabile sul posto, la Centrale Operativa organizza il traino del veicolo come previsto dalla successiva garanzia "Soccorso Stradale".

**La Società tiene a proprio carico il solo costo dell'intervento dell'officina mobile; restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, al carburante.**

La Società rimborsa il costo di piccole spese tecniche, **fino ad un importo massimo di euro 50,00 per evento**, per articoli come lampadine, fusibili, minuteria e kit di riparazione delle forature, utilizzati per riparare il veicolo sul posto, se il veicolo non ne sia già provvisto.

#### SOCCORSO STRADALE

La presente garanzia opera quando:

1. non fosse possibile effettuare l'intervento sul posto come da precedente garanzia "INTERVENTO SU STRADA" a seguito di:
  - guasto meccanico o elettrico;
  - batteria scarica;
  - rottura o foratura pneumatici;
  - esaurimento di carburante,
  - rottura del cristallo del parabrezza,
2. il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
  - incidente stradale;
  - incendio, esplosione o scoppio;
  - atti vandalici;
  - eventi atmosferici (se non rientranti nell'articolo "Esclusioni");
  - errato rifornimento o congelamento o inquinamento del carburante;
  - chiavi bloccate nel veicolo, danneggiate, smarrite o rubate;
  - tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto totale.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata o fino alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa da quella proposta, la Centrale Operativa organizza l'erogazione della prestazione, compatibilmente con i tempi e la tipologia dell'intervento richiesto, sostenendo i relativi costi con una **percorrenza massima di 100 Km, andata e ritorno, dal luogo del fermo. Ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato** e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il soccorritore al momento dell'erogazione della prestazione.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il soccorso stradale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.



## Condizioni di assicurazione

Nell'impossibilità per la Centrale Operativa di provvedere all'intervento del mezzo di soccorso stradale entro un tempo massimo di due ore, l'Assicurato ha diritto al rimborso della spesa documentata e sostenuta in proprio per il soccorso stradale.

### RECUPERO ECCEZIONALE - RIMESSA IN CARREGGIATA

Qualora, in caso di incidente oppure in seguito a ritrovamento dopo furto, il veicolo si trovi fuori dalla sede stradale e si renda necessario l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali (quali gru, pattini, carrelli, ecc.) per riportare il veicolo in carreggiata e procedere con il traino, la Centrale Operativa organizza e tiene a proprio carico i relativi costi **fino a un massimo di euro 1.500,00 per evento**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero eccezionale quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.**

### TAXI

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora:

- l'Assicurato necessita di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure l'officina non sia aperta al momento della consegna del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- l'Assicurato necessita di un mezzo per recarsi presso l'albergo messo a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessita di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione in caso di veicolo non riparabile in giornata;
- l'Assicurato necessita di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

La garanzia opera anche a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure al rimborso autorizzato dalla Centrale Operativa del costo sostenuto per il proprio spostamento, fino al **massimale complessivo di euro 80,00 per evento**.

### SPESE DI SOGGIORNO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo non sia riparabile in giornata**.

La Centrale Operativa, in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 notti**, con il limite **massimo di euro 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione**.

### VEICOLO SOSTITUTIVO

A seguito di traino secondo quanto normato nel paragrafo "SOCCORSO STRADALE", la garanzia opera qualora il veicolo non sia riparabile in giornata. La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata e in base alla sua disponibilità:

- **per autovetture e camper:** un'autovettura sostitutiva di categoria equivalente, comunque **non superiore alla "Categoria Compact"**;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li:** un veicolo con la medesima capacità di carico, **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

Il veicolo sostitutivo viene assegnato fino al termine delle riparazioni e **fino ad un massimo di sette giorni consecutivi**; qualora il veicolo sia stato trainato ad un'officina convenzionata con l'Impresa, tale massimale si intende **elevato a dieci giorni consecutivi**.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di noleggio presenti sul luogo. **Il deposito cauzionale, le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le franchigie e le spese vive quali carburante, pedaggi autostradali e accessi ad aree a pagamento sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il **massimale di euro 70,00 al giorno**.

In alternativa, in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a euro 300,00 spendibili in 30 giorni per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Società, qualora disponibili.

## Condizioni di assicurazione

Per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva messa a sua disposizione, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

**La prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

**La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.**

### RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente del veicolo assicurato e gli eventuali trasportati a titolo gratuito.

La Centrale Operativa organizza il rientro del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi sino alla concorrenza del **massimale di euro 550,00 per evento**.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con il mezzo più appropriato; se in aereo, in classe economica; se in treno, in prima classe; se con auto a noleggio, così come previsto dalla precedente garanzia "VEICOLO SOSTITUTIVO", ma **per un periodo massimo di due giorni consecutivi**.

### RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo sia stato riparato e abbia richiesto riparazioni con un immobilizzo di almeno 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un **biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica** di sola andata per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

Inoltre, per recarsi a ritirare il veicolo, l'Assicurato può attivare la prestazione "TAXI" di cui sopra.

### TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa organizza tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato.

In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore, fino ad un **importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro**. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino del veicolo presso una destinazione diversa, **ogni eventuale e ulteriore maggior costo è a carico dell'Assicurato e viene preventivamente presentato in stima dalla Centrale Operativa e successivamente definito in dettaglio insieme con il trasportatore al momento dell'erogazione della prestazione**.

### ABBANDONO LEGALE, SPESE DI CUSTODIA e DEMOLIZIONE

A seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, la garanzia opera qualora **il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera** e non sia stato possibile erogare la prestazione "TRASPORTO/RIMPATRIO DEL VEICOLO" in quanto il **valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è risultato essere inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto/rimpatrio**.

La Centrale Operativa organizza in accordo con l'Assicurato, l'**abbandono legale** del veicolo sul posto, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione, compresi i costi di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di trasporto/rimpatrio e la demolizione.

## Condizioni di assicurazione

### INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

**Validità territoriale:** Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

### MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessita di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**

**Validità territoriale:** Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## SEZIONE B - ASSISTENZA PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

### VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che venga inoltrata via mail (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dalla Centrale Operativa) copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:

- **per autovetture e camper:** un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore alla "Categoria Compact"**;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li:** un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.**

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

**Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

**In caso di indisponibilità presso i noleggi convenzionati, purché autorizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato ha diritto al rimborso delle spese sostenute in proprio e documentate per usufruire di un'auto sostitutiva così come sopra descritto con il massimale di euro 70,00 al giorno.**

In alternativa, tramite servizi di mobilità alternativa convenzionati con la Centrale Operativa e in accordo con l'Assicurato, può essere fornito un voucher di importo pari a **euro 1.000,00 spendibili in 30 giorni** per usufruire autonomamente di servizi di mobilità alternativi, qualora disponibili.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ".

L'Assicurato, nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione, ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per il proprio spostamento **fino al massimale complessivo di euro 80,00 per evento.** La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

### SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa in caso di necessità organizza il soggiorno del conducente e degli eventuali trasportati a titolo gratuito in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 notti**, con il limite **massimo di euro 80,00 a notte per persona e per evento, inclusa la prima colazione.**

## Condizioni di assicurazione

### DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo rubato e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale.

I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

**Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:**

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà), se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato - codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito [www.aci.it](http://www.aci.it));
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

### SEZIONE C - ASSISTENZA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

**PERSONE ASSICURATE:** le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente del veicolo assicurato e degli eventuali trasportati a titolo gratuito che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

#### INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza**.

Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che **le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo**.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

#### RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino a euro 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

#### RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa - tenendo a carico della Società i relativi costi - ne organizza il trasferimento con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati **a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo**.

#### ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Qualora, in caso di ricovero ospedaliero del conducente e/o dei trasportati a titolo gratuito **superiore a 48 ore** o di decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a

## Condizioni di assicurazione

carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe per il viaggio di un accompagnatore designato dai familiari.

Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 notti, col limite massimo di euro 80,00 a notte, inclusa la prima colazione.**

In caso di decesso, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano.

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.** In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

**Validità territoriale:** Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

## ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde **800 68 68 68**
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) **+ 39 02 26 609 133**
- APP ALLIANZ NOW

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

Inoltre, l'Assicurato deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia  
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza  
Casella Postale 302  
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa saranno rimborsate **entro 20 giorni** dalla ricezione dei documenti giustificativi in originale, del codice IBAN e del Codice Fiscale.

**Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**

## SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

Per nuovi contratti e nuovi inserimenti di garanzia dal 1.07.2026

## TUTELA GIUDIZIARIA

### Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di **euro 15.000,00** per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

## Condizioni di assicurazione

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad euro 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di euro 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

**Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.**

**Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.**

**Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

### Articolo 2 - PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

**In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.**

L'Impresa assicura le spese di cui all'**articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria"** della presente sezione **"Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"**, comprendendo in garanzia:

- l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza **per le quali il valore di lite sia almeno di euro 260,00;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

**In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento - ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestoria di ammettere il danno a risarcimento.**

**L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.**

### Articolo 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

## Condizioni di assicurazione

### Articolo 4 - VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni. Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

### Articolo 5 - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati"* della presente sezione *"Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;
- le controversie di valore inferiore a euro 150,00;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati"* della presente sezione *"Sistema di coperture per la persona - Tutela Giudiziaria"*.

### Articolo 6 - VERIFICARSI DEL SINISTRO

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

### Articolo 7 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

**In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.**

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

**Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:**

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

## Condizioni di assicurazione

### Articolo 8 - GESTIONE DEL SINISTRO

#### A. TENTATIVO DI COMPONENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

#### B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, **beneficiando di un massimale pari ad euro 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria.** L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi **beneficiando di un massimale pari ad euro 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria.** L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di euro 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

#### DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

### Articolo 9 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.



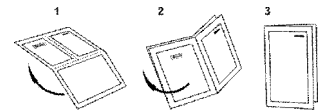
## I SERVIZI DI ASSISTENZA

### Cosa sapere, cosa fare

Con la garanzia **Assistenza Auto** hai arricchito la tua polizza auto.

Servizi gestiti da **consulenti affidabili e professionali**, sui quali contare sempre, **24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno**, per viaggiare più sicuri e tranquilli.

Conserva in auto questo foglio con i recapiti telefonici da contattare in caso di emergenza e le risposte alle domande più frequenti su servizi prestati.



Assistenza Auto - febbraio 2023



Allianz  Partners

Allianz 

Dall'estero + 39 02 26 609 133

**800-686868**

Numero Verde

In alternativa, contatta il numero verde comunicando la tua posizione.



Basta un click e sei subito localizzato.

Scarica l'App AllianzNOW e utilizza in tempo reale la tua protezione

Allianz  Partners

Allianz 

Comunica all'operatore la tua posizione e verifica con lui se il servizio richiesto è previsto dalla tua polizza.

**Importante:** se chiami l'800.68.68.68 tieni a portata di mano questi dati:

- Polizza n. 557652002
- Targa/Telaio HF052BA
- Contraente: NADIA MOLICHELLI
- Veicolo sostitutivo e taxi per furto totale
- Montaggio e smontaggio catene da neve
- Trasporto/rimpatro del veicolo
- Recupero del veicolo riparato
- Viaggio
- Rientro al domicilio o proseguimento del
- Veicolo sostitutivo
- Spese di soggiorno
- Taxi
- Carreggiata
- Soccorso stradale
- Recupero eccezionale - rimessa in
- Intervento su strada

I principali Servizi di Assistenza della tua polizza

## I SERVIZI DI ASSISTENZA AUTO

### domande e risposte

#### Posso richiedere supporto per il recupero del veicolo dopo le riparazioni?

A seguito di trasferimento del veicolo organizzato dalla Centrale Operativa, per recarti a ritirarlo, puoi richiedere l'**invio di un taxi** o, qualora disponibili, di altri servizi di mobilità alternativi, oppure – se autorizzato dalla Centrale Operativa - puoi spostarti in autonomia e **richiedere il rimborso delle spese sostenute fino al massimale complessivo di Euro 80,00**.

Inoltre, se le riparazioni durano almeno 24 ore (36 all'estero), hai diritto ad un **biglietto ferroviario o aereo** per andare a recuperare il mezzo.

#### E in caso di furto totale?

Oltre ad avere assistenza nel disbrigo delle pratiche furto, in accordo con la Centrale Operativa, hai diritto a un veicolo sostitutivo per un periodo massimo di **30 giorni consecutivi di noleggio** oppure, se non disponibile, al rimborso spese sostenute per un'**auto sostitutiva** o, in alternativa, di un **voucher** per utilizzare in autonomia altri servizi di mobilità.

Inoltre, in caso di necessità puoi usufruire di spese di soggiorno fino a 4 notti.

#### Quando posso richiedere un veicolo sostitutivo?

Quando serve l'intervento di un mezzo di soccorso stradale e il veicolo non è riparabile in giornata.

#### Cosa devo fare in caso di emergenza?

Contatta subito la Centrale Operativa tramite l'App AllianzNow o al numero verde gratuito **800.68.68.68**, attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24. Dall'estero il numero è +39.02.26.609.133. Ricordati di comunicare nome e cognome, nome della garanzia, numero di targa o di telaio e localizzazione del veicolo.

#### Quando è previsto l'invio del carro attrezzi?

Quando il veicolo non è in condizione di circolare autonomamente e non è effettuabile un intervento sul posto. Ad esempio in caso di guasto, incidente stradale, batteria scarica, foratura pneumatici, rottura parabrezza, eventi atmosferici, atti vandalici, furto totale del veicolo.

#### L'assistenza vale anche per i piccoli imprevisti?

Sì. Quando non è necessario l'intervento del carro attrezzi, la Centrale Operativa può organizzare l'**invio sul posto di un'officina mobile** nel caso di piccoli imprevisti che non permettano al veicolo di muoversi autonomamente. E' il caso di guasto, batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici e rottura del parabrezza. La società tiene a proprio carico il costo dell'intervento e le spese di minuteria fino a euro 50; sono a carico dell'assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e all'acquisto di pneumatici.

#### Quali sono i servizi di assistenza sanitaria?

Il conducente ed i passeggeri beneficiano di numerosi servizi di assistenza sanitaria in caso di infortunio conseguente a incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rientro sanitario tramite mezzo idoneo ed eventualmente équipe medica a bordo, rimpatrio dei figli minori di 15 anni, rimborso spese di viaggio e di soggiorno per un familiare, rimpatrio della salma in caso di decesso.

#### Cosa devo fare per ottenere il rimborso delle spese sostenute?

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, **semprech  autorizzate dalla Centrale Operativa**, dovr  essere inoltrata a AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, Casella Postale 302, Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI) e dovr  essere accompagnata dal numero di autorizzazione al rimborso fornito dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, codice IBAN, codice fiscale e i giustificativi di spesa in originale.

#### In quali situazioni l'assistenza non   valida?

Per verificare le DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI relative a tutte le prestazioni consulta le Condizioni di Assicurazione.